

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 837/89
dell'on. François de Donnée (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee
(28 novembre 1989)
(91/C 107/01)

Oggetto: Assegnazione di borse di studio ERASMUS

La rivista *EUR-INFO* (Bollettino mensile dell'Ufficio della Commissione in Belgio) riporta nel numero di settembre 1989 che sono state assegnate borse di studio ERASMUS a 4 046 insegnanti per l'anno universitario 1989/1990.

1. Può la Commissione confermare tale dato?
2. Può inoltre far sapere quanti sono gli insegnanti belgi che hanno ottenuto dette borse di studio, precisando se possibile la loro origine regionale (Fiandra-Valloonia-Bruxelles)?

Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione
(16 marzo 1990)

La partecipazione degli insegnanti al programma ERASMUS può essere di due tipi diversi:

- insegnanti in mobilità, per impartire dei corsi di una durata di almeno un mese in una scuola di un altro Stato membro;
- insegnanti in visita di studio, per studiare il sistema di insegnamento in un altro istituto scolastico o preparare un programma interuniversitario di cooperazione oppure insegnare per una durata massima di un mese.

Per quanto riguarda le visite di studio, la Commissione può confermare la cifra di 4 046 menzionata nella rivista *EUR-INFO*, che si riferisce quindi al numero totale di insegnanti che hanno fruito di una borsa per effettuare una visita di studio in uno o vari istituti di uno Stato membro.

La partecipazione belga a questo tipo di visite di studio è la seguente:

	Domande	Approvate
Wallonia	48	21
Fiandre	143	81
Bruxelles	39	16
Totale	230	118

Considerando che ad ogni visita di studio partecipano in media due insegnanti, il numero di insegnanti belgi che ha fruito delle borse ERASMUS di questo tipo è di circa 240.

Per quanto riguarda la mobilità degli insegnanti, la Commissione non dispone ancora di informazioni sul numero di partecipanti, né sulla ripartizione regionale, dato che l'anno accademico è ancora in corso e le università presentano i loro rapporti solo nel mese di ottobre. È tuttavia in grado di comunicare che, per l'anno accademico in corso, sono state presentate 142 domande di programmi, fra le quali è compresa una partecipazione belga comportante la mobilità di professori.

Di queste 142 domande ne sono state accettate 58.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 207/90
dell'on. Anita Pollack (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(14 febbraio 1990)
(91/C 107/02)

Oggetto: Tabacco senza fumo

Si chiede alla Commissione qual è la sua opinione sugli eventuali rischi alla salute causati dal tabacco senza fumo,

se questo tipo di prodotto è stato preso in considerazione nell'Anno europeo contro il cancro e se prevede di imporre un divieto alla commercializzazione di tabacco senza fumo, visti i rischi per la salute che sono stati sottolineati dal consiglio di educazione sanitaria britannico.

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(8 marzo 1990)

Le autorità sanitarie degli Stati membri e la Commissione della CEE hanno richiamato l'attenzione di numerose organizzazioni scientifiche di fama mondiale sugli effetti nocivi di certi nuovi prodotti a base di tabacco senza fumo, da consumarsi per via orale, che stanno trovando una certa diffusione tra i giovani di alcuni Stati membri.

I paesi maggiormente interessati, ovvero Irlanda e Regno Unito, hanno già provveduto a vietarli.

La Commissione è consapevole della pericolosità di tali nuovi prodotti per i giovani. Oltre a presentare quantità considerevoli di sostanze cancerogene, il loro contenuto di nicotina può determinare nei giovani una dipendenza dal tabacco.

La Commissione sta esaminando una proposta per affrontare il problema a livello comunitario.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 303/90

dell'on. Stephen Hughes (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(21 febbraio 1990)

(91/C 107/03)

Oggetto: Proprietà degli interessi maturati sugli stanziamenti dei fondi comunitari

Può la Commissione illustrare la sua posizione in merito alla proprietà degli interessi maturati sugli stanziamenti FESR? In particolare, può illustrare la situazione giuridica riguardo al recente stanziamento FESR destinato a Shildon, contea di Durham, considerato che il governo britannico ha trattenuto per un certo periodo un assegno di 4,8 milioni di sterline e ora afferma che su quella somma non sono maturati interessi? Non conviene la Commissione che in casi analoghi gli interessi maturati debbano andare o alla Commissione o, in alternativa, al beneficiario finale (nel caso in questione il Sedgfield District Council) e che non spetti all'intermediario appropriarsi degli interessi a beneficio proprio, come sembra abbia fatto il governo britannico? Qualora la Commissione convenga su questo punto, può comunicare al Parlamento quali iniziative intende avviare per recuperare gli

interessi maturati su quello stanziamento, che dovrebbero ammontare a circa 200 000 sterline? Può inoltre comunicare se possono essere prese delle misure, ed eventualmente quali, nei confronti del governo britannico secondo il quale non sono maturati interessi sull'importo trattenuto?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(26 aprile 1990)

L'erogazione dei fondi FESR avviene in base ad una decisione della Commissione che concede ad uno Stato membro contributi per un investimento, un programma di investimenti o altre misure finanziabili ai sensi dei regolamenti del Consiglio che disciplinano le attività del FESR. La suddetta decisione ed i pagamenti che ne derivano debbono essere conformi al disposto del regolamento (CEE) n. 4253/88⁽¹⁾, che recita all'articolo 21, paragrafo 5:

«gli Stati membri designano le autorità autorizzate a rilasciare gli attestati . . . (di spesa) e si accertano che i beneficiari ricevano quanto prima gli importi degli anticipi e dei pagamenti.»

Nel caso del programma nazionale d'interesse comunitario per Shildon, le autorità britanniche hanno designato il ministero dell'industria e del commercio quale organismo cui sono destinati i pagamenti.

Da quanto precede deriva che ogni qualvolta uno Stato membro certifica che il livello di spesa di un investimento o di un programma di investimenti giustifica l'accoglimento della richiesta di pagamento, la Commissione non può più avanzare alcun diritto sui fondi assegnati, salvo nei casi in cui risulti che il contributo è stato pagato in base ad una situazione irregolare (articolo 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88).

Le disposizioni che gli Stati membri adottano al loro interno per la distribuzione dei fondi ottenuti esulano dalle competenze della Commissione, che non può pertanto intervenire nell'assegnazione di eventuali interessi maturati prima che i pagamenti pervengano al «beneficiario finale». La questione se questi fondi debbano essere collocati, in attesa dell'assegnazione, in un deposito fruttifero rientra nelle decisioni amministrative di competenza delle autorità dello Stato membro.

Per quanto riguarda il programma di Shildon occorre precisare che il Sedgfield District Council è l'autorità di coordinamento che si occupa dell'amministrazione quotidiana del programma. Essa costituisce il «beneficiario finale» solo per quanto riguarda i propri investimenti all'interno del programma.

⁽¹⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 469/90**dell'on. Mauro Chiabrandò (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(7 marzo 1990)**(91/C 107/04)***Oggetto:** Treni a grande velocità

Documenti della CEE e mezzi di informazione hanno riportato, negli ultimi mesi, il progetto di rete europea di treni a grande velocità che dovrebbero risolvere il problema del traffico per i prossimi decenni.

Tali notizie, alimentate anche dalla comunità delle Ferrovie europee, citano sempre i collegamenti tra le grandi città del nord come: Colonia, Parigi, Amburgo, Londra, Copenaghen, Bruxelles, Francoforte e anche Madrid, ma non città e regioni italiane e del sud della Francia.

Non viene citata, in particolare, la tratta che dovrà svolgere un grande ruolo di sviluppo nel prossimo avvenire: quella cosiddetta «trasversale» a Trieste, a Milano, Torino e Lione.

Può riferire la Commissione se tale tratta rientra anche nei programmi della CEE ed entro quale scadenza ne è prevista la realizzazione?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione***(16 maggio 1990)*

A seguito della risoluzione del Consiglio del 5 dicembre 1989, la Commissione ha costituito un gruppo di lavoro ad alto livello, incaricato di elaborare uno schema direttivo dei collegamenti ferroviari ad alta velocità.

Tale gruppo, composto di esperti governativi e ferroviari, avrà il compito di precisare lo schema della rete del futuro e fissare le priorità di attuazione.

Per quanto riguarda la «trasversale» Trieste-Milano-Torino-Lione, il governo italiano ha chiesto che la tratta sia aggiunta ai sette progetti prioritari che figurano nella proposta di regolamento relativo all'attuazione di un programma d'azione nel campo dell'infrastruttura in vista della realizzazione del mercato integrato dei trasporti del 1992 (1).

Tale proposta è attualmente all'esame in sede di Consiglio.

Nelle attuali circostanze, la Commissione non è in grado di indicare una data per la realizzazione del collegamento in questione.

(1) GU n. C 270 del 19. 10. 1988, pag. 6. GU n. C 170 del 5. 7. 1989, pag. 10.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 542/90**dell'on. Eugenio Melandri (V)****ai ministri degli affari esteri
degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica***(16 marzo 1990)**(91/C 107/05)***Oggetto:** Guerra nel Corno d'Africa

Considerando che da più di 25 anni il Corno d'Africa è teatro di una sanguinosa guerra condotta dall'esercito etiopico contro la popolazione eritrea;

considerando che spesso il governo etiopico non consente l'accesso ad alcune regioni controllate dai movimenti di liberazione dell'Eritrea, ivi compreso l'accesso degli aiuti umanitari internazionali destinati alle popolazioni colpite dalla carestia e dalla fame;

considerate le varie condanne e censure che il governo di Menghistu ha subito in questi anni ad opera delle Nazioni Unite, del Parlamento europeo e di altre autorevoli istituzioni internazionali:

1. Quali passi intendono compiere i ministri degli affari esteri degli Stati membri per fare in modo che il governo etiopico si decida a riconoscere il diritto all'autodeterminazione del popolo eritreo?
2. Come intendono agire i suddetti ministri nei confronti di Menghistu per ottenere assicurazioni sulla destinazione finale degli aiuti all'Eritrea?
3. Come intendono agire i suddetti ministri affinché i diritti umani in Etiopia siano almeno rispettati e non più ignorati come oggi accade?
4. Non ritengono i ministri suddetti che sia utile bloccare almeno momentaneamente l'invio di aiuti al governo etiopico in ragione del suo disprezzo della dignità umana e della sua totale indifferenza verso il contenuto delle risoluzioni dell'ONU e del Parlamento europeo?
5. E non ritengono i suddetti ministri che sia utile agire con forza presso il governo italiano, in virtù dei suoi legami storici e culturali con l'area considerata, affinché si faccia carico di riportare in sede ONU la «questione eritrea», visto che con il suo silenzio legittima la repressione verso gli eritrei?

Risposta*(18 marzo 1991)*

La Comunità e i suoi Stati membri stanno facendo tutto il possibile per assicurare la cooperazione di tutte le parti

implicate nel conflitto. Dal momento della dichiarazione ministeriale del 20 febbraio 1990 in merito al Corno d'Africa essi hanno più volte ribadito la convinzione che si potranno raggiungere soluzioni giuste e durature soltanto con mezzi pacifici e attraverso accordi politici negoziati, fondati sul rispetto dell'integrità territoriale, l'indipendenza e i principi della Carta delle Nazioni Unite e sulla necessità di tener conto delle singole aspirazioni e identità regionali. Al riguardo la Comunità e gli Stati membri sono gravemente preoccupati per la difficile situazione delle popolazioni private di tutto e colpite da carestia e continuano ad inviare su vasta scala cibo e altri aiuti di emergenza ove possibile.

Il 24 aprile 1990 la Comunità e gli Stati membri, insieme con altri donatori occidentali, hanno rivolto un pressante appello a tutte le parti in Etiopia affinché sospendessero le ostilità immediatamente, facilitassero le operazioni di soccorso e garantissero la sicurezza del transito degli approvvigionamenti di soccorso umanitari.

Purtroppo un esempio chiarissimo delle notevoli difficoltà che sorgono per inoltrare merci e medicinali è costituito dalla tragica questione dell'apertura del porto di Massaua, in particolare dal rifiuto, nella scorsa primavera, di concedere l'autorizzazione ad attraccare a una nave che trasportava un gruppo di tecnici nell'ambito del programma alimentare delle Nazioni Unite, per controllare il porto di Massaua. La Comunità e gli Stati membri hanno di conseguenza invitato pressantemente il Fronte di liberazione del popolo eritreo (EPLF) a cooperare nell'utilizzazione di detto porto per fornire aiuti agli abitanti del Nord Etiopia. Il 18 giugno 1990 i ministri hanno emesso una dichiarazione sull'Etiopia che è stata presentata sia al governo di Menghistu sia all'EPLF. Una seconda dichiarazione sul problema è stata rilasciata il 2 agosto 1990 e sono state inoltrate due note da parte dei Dodici, in luglio, al rappresentante dell'EPLF, e in novembre al sottosegretario generale delle Nazioni Unite, Farah, per sollecitare il governo etiopico e l'EPLF a raggiungere al più presto un accordo per la riapertura del porto.

Per quanto riguarda la situazione dei diritti dell'uomo in Etiopia, la Comunità e i suoi Stati membri ritengono che questa non possa essere considerata indipendentemente dagli sforzi di carattere umanitario e di soccorso alimentare. A loro parere, pertanto, la sospensione dell'aiuto alle autorità etiopiche non contribuirebbe al conseguimento di una soluzione soddisfacente; siffatta misura, al contrario, non farebbe che danneggiare una popolazione già duramente provata e risulterebbe quindi controproducente.

L'ultimo punto dell'interrogazione dell'onorevole parlamentare non è stato discusso nell'ambito della cooperazione politica europea.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 597/90

dell'on. Pol Marck (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 marzo 1990)

(91/C 107/06)

Oggetto: Elaborazione di regolamenti sulla quota lattiera

Durante la discussione della proposta della Commissione relativa alla quota lattiera, il Parlamento ha adottato un emendamento nel quale si chiedeva di raccogliere in un unico testo i regolamenti sulle quote lattiere, modificati a più riprese, in modo da ottenere in materia informazioni più precise e una maggiore certezza del diritto.

Quando soddisferà la Commissione tale richiesta del Parlamento?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(2 agosto 1990)

Dato che il regime delle quote lattiere era stato stabilito per un periodo limitato che scadrà il 31 marzo 1992, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 804/68⁽¹⁾, la Commissione ritiene che tale scadenza renda ormai intempestiva la codificazione del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio⁽²⁾, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

È inoltre opportuno sottolineare la necessità di codificare anzitutto il regolamento di base del settore (regolamento (CEE) n. 804/68), come avvenuto per il settore vitivinicolo, includendo in questa operazione più generale il regolamento (CEE) n. 857/84.

I lavori relativi alla codificazione del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dovranno essere ripresi a partire da giugno-luglio del corrente anno, sulla base del progetto elaborato dal servizio giuridico della Commissione all'inizio del 1988.

(¹) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(²) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 763/90

dell'on. Mark Killilea (RDE)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 marzo 1990)

(91/C 107/07)

Oggetto: Stanziamenti di bilancio CEE a favore dell'Irlanda nel settore della pesca

Si chiede al commissario competente per la pesca se la Commissione è consapevole del fatto che degli stanziamenti di bilancio globali a favore dell'Irlanda solo il 20 %

circa è destinato allo sviluppo di questo settore e delle sue attrezzature, mentre il rimanente 80% viene speso per l'amministrazione e la protezione del mare. Poiché tale situazione è ormai ben nota alla Commissione, potrebbe essa indicare un importo specifico da stanziare per la protezione del mare in modo da consentire quanto meno di raddoppiare l'attuale 20% destinato allo sviluppo del settore e delle sue attrezzature?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**

(14 giugno 1990)

Le statistiche cui si riferisce l'onorevole parlamentare figurano in una relazione pubblicata dall'«Economic and Social Research Institute» di Dublino (Irlanda), intitolata *The Irish Sea Fishing Industry Paper*, n. 11, del gennaio 1990 (ISBN 0 7070 01129). Alla pagina 45 di detta relazione si accenna alle percentuali dell'80% e del 20%. Dato che i fondi erogati a favore del settore della pesca fanno parte esclusivamente della spesa pubblica nazionale e sono quindi di competenza dello Stato membro, la Commissione non è in grado di formulare osservazioni sulla loro ripartizione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 784/90

dell'on. José Barros Moura (CG)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 marzo 1990)

(91/C 107/08)

Oggetto: Spese ammesse a beneficiare del Fondo sociale europeo

Considerando che i servizi dell'FSE, al contrario della prassi costantemente seguita in precedenza, non hanno dichiarato ammissibili le spese connesse ad impianti destinati alle azioni di formazione professionale (in particolare quelle connesse all'affitto o all'ammortamento degli impianti); tenuto conto che tale modifica delle norme non è stata nemmeno presa in considerazione nei negoziati e nel corso della procedura di riforma dei Fondi;

considerando inoltre che il mancato finanziamento degli impianti pregiudica seriamente la formazione professionale e la sua efficacia, poiché gli enti che promuovono le azioni cofinanziate dall'FSE in Portogallo non dispongono di adeguati mezzi finanziari, si chiede alla Commissione

1. di illustrare la base giuridica e la motivazione di tale modifica delle norme in materia di ammissibilità delle spese;
2. di precisare se esistono concrete possibilità per far fronte, ad ogni modo, alla specifica situazione del Portogallo nel settore.

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(11 giugno 1990)

Nel dibattito svoltosi in seno al Consiglio sulla riforma dei Fondi strutturali, è stata esaminata la questione dell'ammissibilità delle spese connesse alla costruzione dei centri di formazione.

Sono state presentate argomentazioni che giustificano la loro inclusione come spese ammissibili, sia per il Fondo europeo di sviluppo regionale che per il Fondo sociale europeo. Tuttavia, per evitare il rischio che la stessa spesa venga finanziata contemporaneamente dai due fondi, è stato infine deciso che questo tipo di spesa verrà preso in considerazione solo per un aiuto del Fondo regionale. Ne è un esempio il programma PRODEP (Programma per lo sviluppo dell'istruzione in Portogallo) che sarà approvato tra breve dalla Commissione.

Pertanto, l'elenco delle spese ammissibili per il finanziamento del Fondo sociale, contenuto nell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4255/88 (¹), del 19 dicembre 1988, esclude le spese di costruzione relative ai centri di formazione. Inoltre, per motivi di coerenza, sono state ritenute inammissibili anche le spese di affitto e di ammortamento dei centri di formazione.

Di conseguenza, il promotore che desideri beneficiare dell'aiuto della Comunità per la costruzione di un centro di formazione deve contattare l'organizzazione responsabile della presentazione dei programmi operativi al Fondo regionale, per accertarsi della possibilità di includere queste spese in un programma adeguato.

(¹) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 873/90

dell'on. Barbara Dührkop Dührkop (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 aprile 1990)

(91/C 107/09)

Oggetto: Classi 92

La Commissione ha annunciato da un certo tempo la pubblicazione di un nuovo programma intitolato «Classi 92».

Può la Commissione precisare se tale iniziativa sia mantenuta?

In caso affermativo, per quando è prevista tale comunicazione?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(18 maggio 1990)

La proposta cui si riferisce l'onorevole parlamentare è stata fatta dal presidente Delors al Parlamento nel gen-

naio 1989 ⁽¹⁾ in occasione della presentazione della nuova Commissione. Questa ha esaminato la questione con le parti interessate e sta ora valutando l'opportunità e le possibilità concrete di una tale iniziativa.

⁽¹⁾ *Dibattiti del Parlamento europeo* n. 2-373 (gennaio 1989).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 895/90

dell'on. Ernest Glinne (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 aprile 1990)

(91/C 107/10)

Oggetto: Importo degli interventi del Fondo sociale europeo per l'isola di Leros

Con riferimento alla risposta da essa fornita il 22 dicembre 1989 all'interrogazione scritta n. 707/89 dell'interrogante ⁽¹⁾, la Commissione è pregata di precisare:

1. Quali sono stati gli importi annui concessi alla Grecia a partire dal 1984 dal Fondo sociale europeo, in applicazione del regolamento (CEE) n. 815/84 ⁽²⁾,
 - a) per il programma di riforma psichiatrica e
 - b) in particolare per l'isola di Leros?
2. Quando, e per quali motivi, sono stati sospesi e poi ripresi i due interventi, uno a carattere generale e l'altro a carattere specifico?
3. Se è vero quanto si legge nell'*Observer* del 4 marzo 1990, cioè che il sostegno finanziario destinato a Leros è servito a ridipingere l'ingresso principale e a dare sistemazione adeguata a solo 80 dei circa 1 200 «pensionanti» dell'isola, come giudica la Commissione il reale impiego dei contributi del Fondo sociale a) per Leros e b) per l'intero programma psichiatrico della Grecia?
4. Come giudica la Commissione il rapporto recentemente depositato alla commissione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo a Ginevra dalla Federazione mondiale di medicina mentale e contenente pesanti accuse nei confronti di diverse autorità elleniche, nonché dell'Associazione psichiatrica greca e qual è la sua risposta per le parti che direttamente la riguardano?

⁽¹⁾ GU n. C 97 del 17. 4. 1990, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 88 del 31. 3. 1984, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Papandreou in nome della Commissione

(28 maggio 1990)

1. La Commissione invia direttamente all'onorevole parlamentare, nonché al segretariato generale del Parlamento, una tabella in cui figurano gli importi destinati da

quest'ultima dal 1984, nel quadro del regolamento (CEE) n. 815/84, a favore del programma di riforma psichiatrica greca e in particolare per l'isola di Leros.

2. La durata totale del regolamento (CEE) n. 815/84 copre il periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1991; l'intervento della Comunità a favore della riforma psichiatrica greca non è quindi stato sospeso. Per quanto riguarda l'anno 1989 è stato deciso di comune accordo con la Grecia nonché con il comitato di gestione del regolamento di posporre l'istruzione di nuovi progetti, visti i ritardi intervenuti nella realizzazione dei progetti accettati in precedenza e la mancanza di informazioni sullo stato di avanzamento di tutto il programma della riforma, nonché le eventuali revisioni dello scadenario. Le autorità greche stanno per procedere ad una revisione globale del loro programma, compresa la parte concernente Leros.

3. I progetti presentati fino ad ora dalle autorità greche per Leros riguardano la creazione di piccole unità di riabilitazione per una parte soltanto della popolazione dell'ospedale e faranno parte di un'impostazione globale volta a risolvere radicalmente il problema della chiusura dell'ospedale psichiatrico.

Le autorità greche hanno fatto sapere che attualmente stanno preparando un nuovo progetto con la partecipazione di più gruppi d'intervento composti da professionisti greci e stranieri. Un'azione di valutazione di tutto il programma della riforma psichiatrica, compreso Leros, è in corso di preparazione e si attende prima della fine del 1990 una prima relazione estimativa.

4. La relazione cui si riferisce l'onorevole parlamentare non è stata inviata alla Commissione che quindi non è in grado di pronunciarsi sul suo contenuto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 913/90

delli on. Enrico Falqui, Maria Aglietta, Gianfranco Amendola, Virginio Bettini e Alexander Langer (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 aprile 1990)

(91/C 107/11)

Oggetto: Richiesta di divieto dell'impiego sul territorio comunitario degli erbicidi alachlor, atrazina, metolachlor e trifluralin

Considerati i risultati dello studio (CCTN/Pesticidi/5/89) effettuato in Italia dall'Istituto superiore di sanità, secondo il quale gli erbicidi alachlor, atrazina, metolachlor e trifluralin presentano forti rischi di genotossicità;

considerati i gravi rischi sanitari in cui incorrono gli agricoltori e i consumatori della Comunità:

1. Quali provvedimenti intende intraprendere la Commissione per tutelare la salute degli agricoltori e dei consumatori?
2. Non ritiene la Commissione che sia opportuno vietare l'impiego di tali erbicidi sul territorio comunitario?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(6 settembre 1990)

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, l'Istituto superiore di sanità italiano ha esaminato le sostanze attive dei quattro erbicidi concludendo che non sussiste alcun rischio di genotossicità, mentre ha espresso qualche preoccupazione in merito alla possibilità di contaminazione delle fonti di acqua potabile.

Con decreto del 24 marzo 1990 l'Italia ha autorizzato l'impiego continuativo di dette sostanze, eccettuata l'atrazina, che non potrà essere utilizzata nel 1990. Questa decisione verrà riesaminata al fine di ripristinare l'autorizzazione dell'impiego dell'atrazina, sia pure a un dosaggio inferiore, alla luce dei risultati delle ricerche ora in corso sulla qualità dell'acqua.

La direttiva 79/1217/CEE, relativa al divieto di immettere in commercio ed impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive, costituisce il fondamento comunitario del divieto integrale di impiegare prodotti fitosanitari che causino, o che rischino di causare, effetti nocivi alla salute umana od animale, oppure effetti eccessivamente avversi all'ambiente. La Commissione non dispone di prove sulle sostanze menzionate dagli onorevoli parlamentari, tali da giustificare la proposta di un divieto su scala comunitaria nel quadro di detta direttiva, ma continuerà a tenere dette sostanze sotto esame.

L'autorizzazione di impiegare prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che non figurano nella direttiva 79/117/CEE ⁽¹⁾ e l'imposizione di particolari condizioni di commercializzazione e di impiego rimangono di competenza degli Stati membri, in mancanza di normativa comunitaria relativa all'autorizzazione di tali prodotti. In proposito, la Commissione ha presentato una proposta ⁽²⁾ che una volta adottata sancirà, fra l'altro, norme comuni per l'esame e per l'approvazione da parte degli Stati membri di prodotti fitosanitari e comprenderà un elenco comunitario positivo delle sostanze attive il cui impiego nei prodotti può essere a priori considerato innocuo per la salute umana ed animale e per l'ambiente, a condizione che siano osservate le dovute condizioni stabilite dalla direttiva in parola.

Inoltre, per quanto riguarda la protezione dei lavoratori, ivi compresi quelli agricoli, la direttiva 80/1107/CEE ⁽³⁾ ha tracciato una strategia generale per la loro protezione contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, compresi gli insetticidi, e la direttiva 90/394/CEE ⁽⁴⁾ sancisce specificamente norme di

protezione contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro.

⁽¹⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 36.

⁽²⁾ GU n. C 89 del 10. 4. 1989, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 327 del 3. 12. 1980, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 196 del 26. 7. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 975/90

dell'on. Ursula Schleicher (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 aprile 1990)

(91/C 107/12)

Oggetto: Proposte sui prezzi agricoli per il vino e politica restrittiva in materia di reimpianti

Nel quadro delle proposte sui prezzi per l'anno appena trascorso la Commissione, per il vino, aveva fra l'altro previsto di limitare il conferimento dei diritti ai reimpianti.

In alcuni Stati membri della Comunità europea è stata finora prassi corrente trasferire diritti al reimpianto da superfici destinate alla produzione di vini da tavola a superfici destinate alla produzione di vini di qualità. Inoltre, nelle campagne 1987/1988 e 1988/1989 la Commissione ha concesso deroghe per nuovi impianti su oltre 12 000 ha situati in zone vinicole per la produzione di vini di qualità in Francia, Italia e Spagna ed ha agevolato la trasformazione di superfici destinate alla produzione di vino da tavola in superfici destinate alla produzione di vini di qualità.

Nella Repubblica federale di Germania fino all'agosto 1990 non sono stati autorizzati nuovi impianti e i reimpianti possono aver luogo soltanto su superfici precedentemente vitate.

1. Non ritiene la Commissione che l'equilibrio sul mercato dei vini di qualità venga messo a repentaglio dalle pratiche in uso in altri paesi membri?
2. Non sarebbe più efficace se la Commissione modificasse la sua proposta mirante a limitare il trasferimento di diritti ai reimpianti, in modo che tali diritti siano trasferibili in futuro unicamente all'interno delle zone vinicole?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(6 settembre 1990)

Dopo che l'onorevole parlamentare sollevò il problema, il Consiglio, su proposta della Commissione, ha prorogato il divieto di piantare nuovi vigneti (per qualsiasi vino), sino a fine campagna 1995/1996, ed ha prorogato di una sola campagna la deroga relativa all'autorizzazione di nuovi impianti per taluni v.q.p.r.d. La proposta mirava a

concedere alla Commissione il tempo di elaborare nuove proposte applicabili a tutti gli Stati membri.

Tali proposte avranno un duplice obiettivo: conferire la necessaria elasticità all'evoluzione del potenziale produttivo dei vini per i quali tale evoluzione è giustificata e bloccare nel contempo lo sviluppo del potenziale viticolo esistente grazie al finanziamento comunitario, sino alla fine campagna 1995/1996, di un programma per l'abbandono definitivo dei vigneti riguardante sia i v.q.p.r.d. che i vini da pasto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 977/90

dell'on. Joaquín Sisó Cruellas (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(25 aprile 1990)

(91/C 107/13)

Oggetto: L'operazione integrata di sviluppo (OIS) della provincia di Teruel e l'eventuale sua riconversione in un programma operativo integrato

Con decisione C(87) 2563/1 del 22 dicembre 1987, la Commissione delle Comunità europee ha approvato la concessione di una sovvenzione per la realizzazione di uno studio preliminare relativo a un'operazione integrata di sviluppo nella provincia di Teruel. Nel primo trimestre 1988, il ministero dell'economia e finanze e la giunta provinciale di Aragona hanno raggiunto un accordo circa le modalità della loro collaborazione ai fini dell'esecuzione del suddetto studio. In una prima fase è stato realizzato un esame della situazione economica, sociale ed ecologica della zona geografica contemplata dall'OIS e sono state definite le strategie di sviluppo e i settori d'intervento con i corrispondenti obiettivi. In una seconda fase, si è proceduto all'elaborazione del progetto di programma integrato d'intervento, fase che si è conclusa nel gennaio del 1989. Il 31 marzo i servizi della Commissione hanno trasmesso al governo spagnolo le loro osservazioni sul rapporto interinale elaborato nell'ambito dello studio preparatorio dell'OIS di Teruel. Nella loro nota si afferma che il suddetto rapporto consente di approvare la prima fase dello studio e si propone al comitato responsabile di procedere alle relative incombenze. Attualmente lo studio preparatorio è all'esame della DG VI, dopo essere passato dalla DG XII alla DG XVI. La proposta di operazione integrata di sviluppo a favore della provincia di Teruel si trova ora bloccata a causa della recente riforma dei fondi strutturali comunitari. Chiedo alla Commissione di precisare i criteri che essa adotterà a proposito della suddetta OIS a favore della provincia di Teruel e della sua eventuale riconversione urgente in un programma operativo integrato.

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(13 luglio 1990)

A seguito della riforma dei fondi strutturali della Comunità, attuata dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio (¹), la proposta relativa ad un'operazione integrata di sviluppo della provincia di Teruel è stata sospesa.

Gli interventi comunitari per lo sviluppo della provincia di Teruel, in applicazione dell'obiettivo 5b della riforma dei fondi strutturali, saranno adattati a quanto previsto nel quadro comunitario di sostegno, preparato d'accordo con le autorità regionali e nazionali e attualmente presentato per approvazione alla Commissione.

Questo quadro comunitario di sostegno prevede la possibilità di una partecipazione coordinata dei fondi attraverso programmi operativi che coinvolgano diversi fondi, a condizione che le varie amministrazioni interessate (regionali, nazionali e comunitarie) ritengano che tale possibilità implichi un migliore utilizzo delle risorse.

Il rapporto finale dello studio preparatorio di un'operazione integrata di sviluppo nella provincia di Teruel è stato trasmesso alla Direzione generale VI (Agricoltura) della Commissione insieme ad una lettera del segretario del comitato di controllo di detto studio, in data 25 gennaio 1990. Il rapporto è stato giudicato come una buona base di informazione ed analisi atta a facilitare la preparazione del/dei programma/i operativi che saranno decisi per definire gli interventi nella provincia di Teruel e che devono essere presentati dallo Stato membro alla Commissione.

La Commissione non ha per il momento ricevuto indicazioni da parte delle autorità regionali o nazionali spagnole circa l'opportunità di applicare alla provincia di Teruel un programma che coinvolga più fondi.

(¹) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1065/90

dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee

(10 maggio 1990)

(91/C 107/14)

Oggetto: Risarcimento dei danni delle tempeste ai proprietari di pescherecci

Da parte dei proprietari di pescherecci viene avanzata molto spesso la richiesta, a mio avviso giustificata, di un risarcimento dei danni delle tempeste, dal momento che in gennaio e febbraio violente tempeste hanno costretto la maggior parte dei pescherecci a rimanere agli ormeggi, causando gravi perdite finanziarie.

Cosa ne pensa la Commissione di un'eventuale forma di risarcimento giornaliero a favore dei proprietari di pescherecci nel caso di tempeste e dunque di perdite finanziarie di questo tipo?

Essa non ritiene che si dovrebbero rendere disponibili stanziamenti comunitari a tal fine?

**Risposta data dal sig. M. Marín
in nome della Commissione**

(20 giugno 1990)

Nella risposta data alla proposta di risoluzione d'urgenza n. B3 — 547/90 sulle misure da attuare a favore dei pescatori danneggiati dalle tempeste dei mesi di gennaio e febbraio 1990, la Commissione indica che la componente strutturale della politica comune della pesca, stabilita con il regolamento (CEE) n. 4028/86 ⁽¹⁾, prevede una serie di azioni che potrebbero contribuire ad ovviare ai danni economici subiti dal settore della pesca in seguito alle violente tempeste verificatesi sulla costa atlantica della Comunità negli scorsi mesi di dicembre e gennaio.

La Commissione precisava altresì che la Comunità, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 4028/86, può partecipare alle spese effettuate dagli Stati membri che concedono aiuti all'arresto temporaneo dei pescherecci per periodi d'arresto supplementari.

Inoltre, nell'ambito di un'azione concertata — proseguiva la risposta — la Commissione può adottare misure atte a rimediare a certe difficoltà relative ad un aspetto specifico dell'attività di pesca.

Soltanto in tale quadro normativo e su richiesta di uno Stato membro sarebbe quindi possibile stanziare fondi comunitari per indennizzare i proprietari di pescherecci la cui attività sia stata compromessa da tempeste.

⁽¹⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1090/90

dell'on. Lissy Gröner (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 maggio 1990)

(91/C 107/15)

Oggetto: Programmi comunitari in materia di istruzione

Può far saper la Commissione quali sono in materia di formazione generale e professionale i programmi per la gioventù che vengono attuati con partner della Germania federale?

Quali dei progetti richiesti hanno dovuto essere respinti?

Quanti sono i progetti che vengono respinti per motivi finanziari?

Gli stanziamenti di bilancio per il 1990 sono sufficienti a coprire i progetti attualmente previsti?

È garantita la partecipazione paritetica delle donne a tali progetti?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(7 settembre 1990)

La Repubblica federale di Germania partecipa a tutti i programmi comunitari in materia di istruzione e formazione.

La Commissione non pubblica elenchi dei progetti respinti, ma l'onorevole parlamentare troverà nelle relazioni annuali dei diversi programmi la ripartizione del numero di progetti presentati ed accettati ⁽¹⁾.

Per quanto riguarda la richiesta di finanziamenti, la domanda continua a superare l'offerta, in particolare per i programmi di più vasta portata (per esempio: COMETT e ERASMUS). La Commissione incoraggia gli Stati membri a fornire fondi supplementari a sostegno di tali progetti, soprattutto in rapporto alla mobilità degli studenti nel quadro di ERASMUS.

La Commissione si è impegnata ad assicurare pari opportunità di partecipazione ai diversi programmi in questo settore. I dati attualmente disponibili sono incoraggianti. Per esempio, la percentuale relativa alla mobilità degli studenti nel quadro del programma ERASMUS era nel 1988-1989 del 53 % per le donne e del 47 % per gli uomini. Quanto al programma di scambio di giovani lavoratori, la percentuale di partecipazione è pari al 49 % per le donne e al 51 % per gli uomini. La Commissione continuerà a garantire l'equa partecipazione femminile ai programmi.

⁽¹⁾ Doc. COM(90) 199 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1161/90

dell'on. José Hapart (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 maggio 1990)

(91/C 107/16)

Oggetto: Impiego dell'avoparcina nell'alimentazione del bestiame

L'avoparcina è un antibiotico fabbricato dalla ditta Cyanamid e la cui caratteristica sarebbe di aumentare la produzione lattiera di circa il 5 %. Essa è impiegata altresì per l'ingrasso dei vitelli, dei suini e del pollame.

L'informazione scientifica riguardante detto prodotto non dispone attualmente di dimostrazioni che consentano di valutare l'innocuità dei componenti.

Date queste premesse, quali criteri hanno giustificato l'introduzione dell'avoparcina negli alimenti per il bestiame?

La Commissione è disposta a prendere in considerazione il divieto dell'inserimento di detto prodotto negli alimenti fintanto che il comitato scientifico e il comitato permanente degli alimenti non avranno espresso i loro pareri?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(11 luglio 1990)

L'impiego degli additivi nell'alimentazione degli animali è disciplinato dalla direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

Qualunque pratica presentata da un'impresa che abbia intenzione di fabbricare un additivo deve dimostrare, in particolare, che il prodotto è efficace e che non reca pregiudizio all'uomo, agli animali e all'ambiente.

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che qualunque domanda di autorizzazione per l'impiego di un nuovo additivo o qualunque estensione di un'autorizzazione relativa ad un additivo già ammesso nell'alimentazione animale viene esaminata secondo precise norme procedurali che sono state definite dal Consiglio nella direttiva 87/153/CEE ⁽²⁾, che fissa le linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali.

La Commissione può assicurare all'onorevole parlamentare che essa vigila allo scrupoloso rispetto della procedura di esame. Per quanto riguarda l'avoparcina, che viene utilizzata esclusivamente nell'alimentazione animale, va rilevato che questo additivo è autorizzato dal 1976 per l'alimentazione dei pulcini da ingrasso e che da allora sono state concesse sei estensioni di impiego in seguito ai pareri favorevoli del comitato scientifico dell'alimentazione animale espressi nel 1979, 1981 e 1983.

L'autorizzazione relativa all'impiego dell'avoparcina per le vacche da latte, richiesta nel marzo 1987, ha ricevuto parere favorevole da parte del comitato permanente degli alimenti per animali nella sua riunione del 16 marzo 1990 e la Commissione ne ha autorizzato l'impiego a livello nazionale il 9 aprile 1990 ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 270 del 23. 11. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 64 del 7. 3. 1987, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 106 del 26. 4. 1990, pag. 30.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1207/90
dell'on. Maartje van Putten (S)**

alla Commissione delle Comunità europee

(22 maggio 1990)

(91/C 107/17)

Oggetto: Voci 9531 e 9532 del bilancio

Può la Commissione fornire un elenco dei progetti o programmi finanziati a carico delle voci 9531 e 9532 del bilancio dal 1° gennaio 1989 od oggi?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(25 ottobre 1990)

Vengono riportate qui di seguito le informazioni richieste dall'onorevole parlamentare.

Linea di Bilancio 953.1: Sostegno agli Stati del fronte e agli Stati membri della Conferenza di coordinamento per lo sviluppo dell'Africa australe (SADCC).

1989

Sono stati stanziati 7 milioni di Ecu alla voce di bilancio 953.1 per il 1989. Tale importo, completamente impegnato già nel mese di maggio 1989, è stato destinato al finanziamento di 18 progetti che prevedono assistenza medica alle vittime di attività antigovernative, assistenza agli sfollati dei paesi dell'Africa australe, in particolare agli orfani e ai bambini separati dalla propria famiglia a causa delle guerre civili e a programmi di formazione per i profughi del Sudafrica e della Namibia.

1990

Gli stanziamenti alla voce di bilancio 953.1 sono passati da 7 milioni di Ecu nel 1989, a 15 milioni di Ecu nel 1990.

Nell'aprile del 1990 si è deciso di finanziare una prima parte di 17 progetti con un impegno di 6,4 milioni di Ecu (43 % dell'importo totale).

La prima parte comprende principalmente programmi di formazione per i profughi sudafricani e progetti umanitari analoghi a quelli illustrati in precedenza. Viene preparata una seconda decisione in merito a una serie di altri progetti.

Linea di bilancio 953.2 — Misure collegate all'indipendenza della Namibia.

1989

La linea di bilancio 953.2 è stata istituita nell'esercizio 1989 con un «per memoria». Nel maggio 1989 esso ha beneficiato di uno storno di 4 milioni di Ecu proveniente da altre linee di bilancio del capitolo 90.

Nel giugno 1989 sono stati approvati 4 progetti (per un importo di 2,06 milioni di Ecu), e nell'ottobre 1989 gli stanziamenti disponibili (1,94 milioni di Ecu) sono stati destinati al finanziamento di 8 progetti.

Ripartizione per settori (1989):

Formazione della forza lavoro	43 %
Rimpatrio dei profughi	25 %
Sanità	16 %
Varie (sviluppo rurale, abitazioni)	16 %
	100 %

1990

Il bilancio 1990 prevede lo stanziamento di 9,5 milioni di Ecu alla linea di bilancio 953.2, con l'ulteriore iscrizione di 9,5 milioni di Ecu al capitolo 100.

Entro il mese di marzo 1990 sono stati approvati 8 progetti e programmi per un totale di 9,365 milioni di Ecu, con un saldo di 0,135 Ecu sugli stanziamenti globali disponibili di 9,5 milioni di Ecu.

I settori interessati sono in linea di massima gli stessi del programma 1989, sebbene siano stati privilegiati lo sviluppo rurale, lo sviluppo idrico, l'istruzione e la sanità, che rispecchiano le esigenze di sviluppo più impellenti in Namibia.

Ripartizione per settori:

Formazione della forza lavoro	18 %
Sanità	43 %
Sviluppo rurale, sviluppo idrico	33 %
Varie	6 %
	100 %

La Commissione chiederà al più presto all'autorità di bilancio di effettuare uno storno di 9,5 milioni di Ecu dal capitolo 100 alla linea di bilancio 953.2

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1267/90

dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC)

ai ministri degli affari esteri
degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(22 maggio 1990)

(91/C 107/18)

Oggetto: Iniziative comunitarie in relazione agli effetti degli accordi sulle armi convenzionali per le vendite di materiale bellico al terzo mondo

È attesa per quest'anno la conclusione di un trattato sul disarmo convenzionale in Europa, che obbligherà le due alleanze a drastiche riduzioni in quattro categorie di armamenti: carri armati, altri mezzi corazzati, artiglieria, velivoli ed elicotteri da combattimento. Le due superpotenze e gli Stati europei si trovano pertanto di fronte all'alternativa di distruggere il proprio surplus di materiale bellico o di venderlo ai paesi del terzo mondo. Il disarmo in Europa potrebbe pertanto risolversi in una intensa corsa agli armamenti nel terzo mondo e in uno spostamento geografico del problema della sicurezza.

Chiedo pertanto ai ministri riuniti nell'ambito della cooperazione politica quali iniziative adotteranno i Dodici

sulla base dell'articolo 30, paragrafo 6 dell'Atto unico europeo affinché, durante i negoziati sul disarmo, si proceda a una valutazione degli effetti delle vendite supplementari di armi ai paesi del terzo mondo, e nell'accordo sulle armi convenzionali sia iscritta una clausola che vieti alle parti contraenti di «collocare» nel terzo mondo il surplus di materiale bellico proveniente dall'Europa?

Risposta

(18 marzo 1991)

La questione sollevata dall'onorevole parlamentare non è stata discussa nell'ambito della cooperazione politica europea.

La Comunità e gli Stati membri si compiacciono dell'accordo sul disarmo convenzionale firmato a Parigi il 19 novembre. Essi hanno preso atto delle disposizioni di detto accordo, che prevede la distruzione del materiale militare eccedente i massimali autorizzati, nonché misure di controllo al riguardo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1283/90

dell'on. Winifred Ewing (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 maggio 1990)

(91/C 107/19)

Oggetto: Eccessivo orario di lavoro dei marittimi

Il sindacato nazionale britannico degli ufficiali di marina, dell'aeronautica e del trasporto marittimo ha pubblicato di recente un rapporto, dal titolo «Orario dei marittimi: è ora di agire», che evidenzia gli eccessivi turni di lavoro ai quali si sottopongono i marittimi, delineando in particolare le conseguenze e i problemi di affaticamento per comandanti e ufficiali.

Si vuol sapere dalla Commissione se ha adottato qualche iniziativa per regolamentare gli orari di lavoro dei marittimi, sul modello del controllo applicato agli orari dei camionisti e, in caso negativo, quando intende introdurre una normativa in materia?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(9 luglio 1990)

La Commissione è a conoscenza del rapporto pubblicato dal sindacato nazionale britannico degli ufficiali di marina, dell'aeronautica e del trasporto marittimo e si dichiara preoccupata per i lunghi turni a cui sono sottoposti

i marittimi e per le possibili ripercussioni sulla sicurezza a bordo.

Fino ad ora la Commissione non ha formulato alcuna proposta specifica per regolamentare gli orari di lavoro dei marittimi. Tuttavia, nella comunicazione del 29 novembre 1989 sul programma d'azione per quanto riguarda l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori ⁽¹⁾, la Commissione dichiara che intende introdurre talune norme minime a livello comunitario in materia di durata massima del tempo di lavoro, riposo, congedi, lavoro notturno, lavoro nel fine settimana e ore supplementari sistematiche.

Inoltre, date le condizioni particolari in cui lavorano i marittimi, tali questioni saranno sollevate durante la prossima riunione con le parti sociali del comitato misto marittimo.

⁽¹⁾ Doc. COM(89) 568 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1293/90

dell'on. José Happart (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 maggio 1990)

(91/C 107/20)

Oggetto: Atrazina nei diserbanti

Una concentrazione superiore alla norma stabilita di diserbanti contenenti atrazina è stata individuata in alcune falde freatiche e la stessa dose consentita pari a 0,1 mg (valore massimo stabilito) ne contiene delle tracce.

In base a quali criteri è stata concessa l'autorizzazione ad immettere il prodotto nei circuiti di distribuzione?

In quali Stati membri viene commercializzato?

Qual è la posizione della Commissione nei confronti di detta sostanza?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(24 ottobre 1990)

In mancanza di disposizioni armonizzate circa l'autorizzazione di prodotti di protezione delle piante, contenenti sostanze attive non previste dalla direttiva 79/117/CEE ⁽¹⁾, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive, spetta agli Stati fissare le condizioni di autorizzazione di tali prodotti.

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, l'atrazina è autorizzata in tutti gli Stati membri ad eccezione dei Paesi Bassi e della Germania. Nel caso dell'Ita-

lia, l'impiego di essa non è autorizzato nel corso del 1990 e tale decisione sarà riesaminata in vista di reintrodurre l'autorizzazione all'impiego ma secondo un tasso inferiore di applicazione, visti i risultati delle analisi in corso sulla qualità delle acque.

Nel 1988 la Commissione ha commissionato uno studio ecotossicologico sugli effetti dell'atrazina per l'ambiente acquatico, nonché uno studio sui parametri, tecnici ed economici delle misure intese a ridurre l'inquinamento idrico provocato da scarichi industriali.

Nel secondo semestre 1990 la Commissione ha inoltre avviato uno studio completo e aggiornato della letteratura esistente sulla tossicità e l'ecotossicità dell'atrazina i cui risultati, attesi all'inizio del 1991 saranno comunicati al comitato scientifico consultivo per ulteriore esame.

L'atrazina è una delle 16 sostanze riprese nella proposta di direttiva del Consiglio intesa a modificare la direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità ⁽²⁾. Non appena tale proposta sarà stata adottata dal Consiglio, la Commissione, in base alle informazioni disponibili e al parere del comitato scientifico consultivo, preparerà proposte su obiettivi di qualità e valori limite.

⁽¹⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979.

⁽²⁾ Doc. COM(90) 9 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1329/90

dell'on. Klaus Wettig (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(11 giugno 1990)

(91/C 107/21)

Oggetto: Futuro marchio di controllo tedesco per i vini imbottigliati in Germania

Il governo federale tedesco intende emanare un regolamento in materia di controllo dei vini in cui si prevede (articolo 16, paragrafo 1) che il vino imbottigliato all'interno del paese possa essere messo in circolazione solo in contenitori provvisti di un marchio di controllo. Il marchio di controllo per i vini di produzione interna ha forma e colore diversi da quello previsto per i vini stranieri, mentre non si effettua alcuna distinzione tra i vini prodotti nei paesi CEE e quelli prodotti in paesi terzi.

1. La Commissione è stata informata di tale progetto?
2. Il governo federale tedesco interverrà quindi in un settore di competenza esclusiva della Comunità?
3. Tale misura ostacola gli scambi comunitari?

4. Considerando che nel caso del vino tedesco il marchio di controllo esprime chiaramente la relazione tra una produzione massima per ettaro e una determinata quantità, ma che tale controllo non è possibile per i vini stranieri, si può parlare di inganno del consumatore?
5. Ritieni che sia compatibile con i principi comunitari introdurre nella Repubblica federale di Germania un doppio sistema di classificazione per i vini CEE?
6. In quale misura le caratteristiche formali del marchio, aquila federale nero-rosso-dorata, violano il divieto di discriminazione di cui all'articolo 40 del trattato CEE?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(20 agosto 1990)

1. Il progetto di decreto in parola è stato notificato alla Commissione.
2. No. A norma dell'articolo 38, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (¹).

«... non fanno parte dell'etichettatura le indicazioni, i contrassegni e gli altri marchi

 - previsti dalle disposizioni fiscali degli Stati membri, ...
 - utilizzati ai fini del controllo dell'imbottigliamento e precisati nelle modalità da stabilire, ...
 - previsti dalle disposizioni degli Stati membri relative al controllo quantitativo e qualitativo dei prodotti sottoposti ad un esame sistematico ed ufficiale.»

Ne consegue che, almeno per quanto riguarda le materie di cui sopra, gli Stati membri hanno la facoltà di emettere disposizioni nazionali. Pertanto, la Repubblica federale di Germania non intende legiferare in una materia di competenza della Comunità.

3. No. Le misure di controllo previste verrebbero infatti applicate indistintamente. I vini importati sfusi e originari o in provenienza da altri Stati membri non vengono, in linea di massima, sfavoriti dall'apposizione di un marchio di controllo. Anzi, quest'ultimo accresce la fiducia nel prodotto. I vini esteri imbottigliati nella Repubblica federale di Germania dovrebbero godere di tale fiducia, soprattutto per il fatto che sono soggetti agli stessi controlli statali tedeschi all'atto dell'imbottigliamento.

Tale marchio di controllo, che per i vini tedeschi ha una rilevanza supplementare, non costituisce nei confronti dei vini importati un ostacolo agli scambi intracomunitari.

4. No. La diversa rilevanza dei marchi di controllo apposti sui vini tedeschi e su quelli importati non può essere considerata come un inganno del consumatore (a condizione che quest'ultimo disponga di adeguata informazione in proposito). Infatti tale marchio ha il medesimo significato per entrambi i vini ma, per quanto riguarda i vini di origine tedesca, esso significa inoltre che le imposte per il «Weinfonds» sono state effettivamente riscosse e che i quantitativi di vino imbottigliato corrispondono ai quantitativi dichiarati.

Inoltre, i marchi di controllo vengono parimenti applicati in altri Stati membri produttori di vino e servono in particolare alla riscossione dell'IVA e delle accise. Il marchio di controllo può dunque servire ad altri fini oltre a quello della verifica dell'osservanza delle disposizioni comunitarie che impongono un rendimento massimo per ettaro.

5. Per le ragioni esposte più sopra la Commissione non ritiene che il progetto in causa istituisca una classificazione che differenzi i vini di origine tedesca dai vini importati.

6. La Commissione non ritiene che la forma dei due marchi di controllo, quali sono previsti, potrebbe determinare una discriminazione tra produttori o consumatori della Comunità ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 3, secondo trattino del trattato CEE. Infatti, in seguito ad iniziative della Commissione, le autorità tedesche hanno modificato l'aspetto (forma e colore) del marchio in parola.

Il progetto così modificato prevede ora un blasone tedesco identico per i vini nazionali e per quelli importati, inteso ad attestare gli avvenuti controlli statali tedeschi. D'altro canto, il colore dei marchi è stato modificato al fine di renderli più neutri, evitando così una discriminazione nei confronti del prodotto importato.

(¹) GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 13.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1611/90

degli on. Hugh McMahon (S), Carolos Bru Puron (S), José Barros Moura (CG), Vassilis Ephremidis (CG), Léon Schwartzberg (S), António Coimbra Martins (S) e Carlos Carvalhas (CG)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 luglio 1990)

(91/C 107/22)

Oggetto: Costruzioni navali

1. La Commissione può informare il Parlamento circa i motivi che l'hanno indotta a ridurre drasticamente i tassi in materia di massimali d'aiuto alle costruzioni navali nel dicembre 1989, mentre, stando ai documenti da essa stilati (23^a relazione generale relativa alle attività delle Comu-

nità europee, paragrafo 743), le discussioni che ha potuto condurre con la Corea e il Giappone si sarebbero rivelate improduttive?

2 La Commissione intende riesaminare questa decisione di riduzione?

3 La Commissione può illustrare al Parlamento gli orientamenti della politica da essa attuata e che intende attuare in materia di costruzioni navali?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(19 febbraio 1991)

La sesta direttiva sugli aiuti alle costruzioni navali prevede, all'articolo 4, paragrafo 2, che il massimale degli aiuti alla produzione in favore delle costruzioni navali è fissato dalla Commissione sulla base della differenza esistente tra i costi dei cantieri più competitivi della Comunità e i prezzi praticati dai loro principali concorrenti internazionali.

Avendo constatato che questi ultimi avevano sensibilmente aumentato i loro prezzi, la Commissione non ha fatto altro che applicare il principio che regola la fissazione del massimale. Inoltre, poiché questa tendenza si era confermata nel corso dell'anno 1990, non è il caso di riconsiderare questa riduzione.

Conformemente a quanto convenuto con gli Stati membri, l'obiettivo della Commissione in materia di costruzioni navali è quello di mantenere nella Comunità un'industria competitiva che possa funzionare senza aiuti. E in questo spirito che la Comunità sta negoziando, nel quadro dell'OCSE, un accordo che coinvolge i principali paesi costruttori di navi, compresa la Corea, e che mira all'eliminazione di tutti gli ostacoli alle condizioni normali di concorrenza nelle costruzioni navali. Per rendere questo accordo veramente efficace e vincolante, e indispensabile includervi uno strumento che consenta di combattere le pratiche di prezzi sleali. A questo stadio dei negoziati, che stanno proseguendo intensamente, non è ancora possibile determinare a quale data possa intervenire un tale accordo, ma la Commissione ha già potuto constatare che tra i principali interlocutori della Comunità, sia giapponesi che coreani, esiste una reale volontà di pervenire ad un accordo accettabile.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1624/90

dell'on. Adrien Zeller (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 luglio 1990)

(91/C 107/23)

Oggetto Distribuzione di prodotti a base di tabacco nelle riunioni settimanali della Commissione

Secondo alcune informazioni, le riunioni settimanali della Commissione somiglierebbero a un'autentica seduta di

fumatori a causa della dispendiosa distribuzione di sigari, sigarette e cigarillos all'ingresso della sala, nonché della presenza sovrabbondante degli stessi prodotti sul tavolo di lavoro.

Può la Commissione confermare l'esattezza di queste informazioni? Può specificare su quale bilancio è organizzata tale distribuzione di prodotti a base di tabacco e se essa reputa che questo cattivo esempio sia coerente con la campagna antifumo finanziata dalla Comunità e gestita dalla Commissione stessa?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(4 luglio 1990)

La Commissione smentisce le informazioni riferite dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1717/90

dell'on. Dimitrios Nianias (RDE)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 luglio 1990)

(91/C 107/24)

Oggetto Conseguenze del finanziamento della ristrutturazione e dello sviluppo delle economie dell'Europa orientale

La Comunità partecipa attivamente — e ben giustamente — al rafforzamento delle economie dell'Europa orientale. È già stato approvato un aiuto, nel quadro del programma PHARE, e si attende un suo cospicuo aumento per il 1991 e il 1992. Parallelamente la Comunità finanzia la BERS, il cui statuto è stato recentemente sottoscritto. Può la Commissione indicare in dettaglio gli importi già approvati, nonché quelli che si prevede verranno approvati in futuro a tal fine? Ha studiato la Commissione il problema dei tagli che verranno apportati al bilancio comunitario a tal fine e delle conseguenze sull'applicazione delle altre politiche comunitarie? Non ritiene la Commissione che sia opportuna un'immediata proposta di aumento del bilancio comunitario?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(4 febbraio 1991)

L'aiuto comunitario a favore della ristrutturazione delle economie dei paesi dell'Europa centrale e orientale viene concesso tramite il programma PHARE, varato nel 1990.

Gli stanziamenti assegnati a questo programma, sotto forma di impegni, nel quadro delle prospettive finanziarie, ammontano per il primo triennio a

1990: 500 milioni di ECU (iscritti in bilancio),

1991: 820 milioni di ECU (iscritti nel progetto di bilancio),

1992: 970 milioni di ECU (previsti dalle prospettive finanziarie).

Inoltre con la firma, il 29 maggio 1990, dell'accordo costitutivo della BERS, la cui ratifica è in corso, è prevista l'imputazione sul bilancio comunitario di un contributo al capitale, da versare in cinque quote annuali di 18 milioni di ECU (1990-1994).

Per quanto riguarda l'incidenza di queste spese sul bilancio e sull'attuazione delle altre politiche, giova ricordare che le prospettive finanziarie che costituiscono il quadro di previsione del bilancio comunitario sono state adattate per evitare che il finanziamento di queste azioni abbia ripercussioni sulle altre spese.

D'altro canto la Commissione, nel quadro del mandato conferitole, coordina l'assistenza dei paesi del Gruppo dei 24 ai paesi dell'Europa centrale e orientale e incoraggia le iniziative del Gruppo che potrebbero avere un effetto incentivante sul processo delle riforme in questi paesi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1750/90

dell'on. Hiltrud Breyer (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 luglio 1990)

(91/C 107/25)

Oggetto: Normativa CEE contro le discriminazioni

Negli ultimi cinque anni il Parlamento europeo, la Commissione e gli Stati membri hanno ripetutamente tentato di approvare norme intese a combattere le discriminazioni basate sulla scelta sessuale, sull'identità sessuale o sul tipo di relazione, affinché a tutti i cittadini e a tutte le cittadine sia garantita la parità di trattamento a prescindere dalle loro propensioni sessuali ⁽¹⁾.

Può la Commissione render noto se dal 1984 sono stati compiuti dei progressi per quanto concerne il divieto, sancito tramite direttiva, di qualsiasi tipo di discriminazione basata sulla scelta sessuale o sul tipo di relazione?

Non ritiene forse che sia urgentemente necessaria una tutela legislativa contro le suddette forme di discriminazione attuate, fra l'altro, da datori di lavoro, capifamiglia, pubbliche amministrazioni e simili, giacché sono numerosi i casi di discriminazione registrati negli Stati membri?

Riconosce la Commissione che l'assenza di discriminazioni basate sulle propensioni sessuali o sulla transessua-

lità all'atto di assunzioni, avanzamenti, corsi di formazione, sia un diritto che rientra nei diritti sociali fondamentali che devono essere garantiti prima che il mercato interno diventi una realtà alla fine del 1992?

⁽¹⁾ Doc. 1-1358/83, GU n. C 104 del 16. 4. 1984, pag. 46. Doc. A2-44/86, GU n. C 176 del 14. 7. 1986, pag. 73. Doc. A3-16/89, GU n. C 256 del 9. 10. 1989, pag. 33.

Risposta data dalla sig.ra Papandreou in nome della Commissione

(7 settembre 1990)

La Commissione ha adottato nel 1986 una direttiva per estendere il campo d'applicazione del principio di non discriminazione fra uomini e donne. Questa direttiva 86/613/CEE ⁽¹⁾, dell'11 dicembre 1986, relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma comprese le attività nel settore agricolo e relative altresì alla tutela della maternità.

Il 29 maggio 1990 il Consiglio ha adottato una risoluzione sulla protezione della dignità dell'uomo e della donna sul lavoro, basata sulla direttiva 76/207/CEE ⁽²⁾, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale e le condizioni di lavoro. Questa direttiva definisce il principio della parità di trattamento in cui non esiste discriminazione basata sul sesso sia direttamente che indirettamente come riferimento in particolare allo stato matrimoniale o familiare. In seguito a questa risoluzione un codice di buona condotta concernente la tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro sarà elaborato dalla Commissione nel 1991.

La Commissione prepara attualmente un terzo programma d'azione a medio termine per la parità delle opportunità fra uomini e donne (1991-1995).

Nel programma d'azione da essa presentato nel dicembre ultimo scorso in seguito all'adozione della carta sociale, la Commissione, pur non facendo una proposta specifica in merito alle discriminazioni per ragioni connesse con l'appartenenza sessuale o con la transessualità, sottolinea tuttavia la necessità di eliminare tali pratiche soprattutto nell'ambiente del lavoro e nell'accesso al lavoro, tramite misure adeguate prese dagli Stati membri e dalle parti sociali.

In virtù dell'articolo 119 del trattato CEE e delle direttive in materia di parità di trattamento fra uomini e donne, la Comunità può intervenire per garantire questo trattamento uguale dei lavoratori femminili e maschili nelle relazioni di lavoro e nella sicurezza sociale. Per quanto riguarda la discriminazione nei confronti delle minoranze sessuali la Comunità non ha attualmente alcuna competenza per intervenire.

Tuttavia, i diritti fondamentali delle minoranze sessuali sono protetti da altri strumenti internazionali. Poiché tutti

gli Stati membri sono membri del Consiglio d'Europa e parti della convenzione europea dei diritti dell'uomo la Commissione e la Corte dei diritti dell'uomo sono i più adatti per garantire la tutela delle minoranze sessuali contro le discriminazioni.

(¹) GU n. L 359 del 19. 12. 1986, pag. 56.

(²) GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 46.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1790/90

dell'on. Madron Seligman (ED)
alla Commissione delle Comunità europee

(13 luglio 1990)

(91/C 107/26)

Oggetto: Protezione delle donne che hanno assunto il medicinale DES/Stilboestrol

Come il commissario ricorderà, il Parlamento europeo ha presentato nel 1989 una risoluzione concernente le donne che avevano assunto, dietro prescrizione medica, il medicinale DES/Stilboestrol.

Tale medicinale ha avuto effetti negativi non solo su molte donne incinte, ma anche sulle loro figlie che, molti anni dopo, si sono ammalate di cancro. Esistono ora prove sempre più sicure che i difetti riscontrati alla nascita sui bambini delle figlie potrebbero essere attribuiti all'uso del medicinale da parte delle nonne.

È stato suggerito di compilare registri contenenti i nominativi delle persone a rischio e di mettere a disposizione un sostegno adeguato e solidale a tutti coloro che ne hanno bisogno.

Io ritengo che il ministero della sanità nel Regno Unito stia ancora aspettando che la Commissione europea prenda l'iniziativa prima di avviare una qualsivoglia azione positiva in risposta alla risoluzione del Parlamento.

Considerata la serietà del problema e l'esigenza di un'azione costruttiva entro breve termine, che genere di azioni propone la Commissione?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(7 settembre 1990)

La Commissione ha preso atto delle preoccupazioni espresse dal Parlamento riguardo agli effetti negativi del dietilstilboestrol (DES) ma, a causa di altre priorità nel settore della sanità pubblica, non ha avviato alcuna azione in questo campo.

Essa ha tuttavia previsto il suo sostegno al terzo incontro europeo DES, che si terrà a Dublino nel settembre 1990.

Ha inoltre proposto, nel quadro del primo programma di ricerca nel settore della biomedicina e della sanità (1990-1994) (¹), di avviare una ricerca sul controllo delle prescrizioni mediche e degli effetti negativi del medicinale. In tale contesto, e rispondentemente alla decisione del Consiglio, potrebbero essere considerati i possibili effetti cancerogeni e causa di malformazioni di determinati medicinali qualora venissero previste ricerche su questi temi.

(¹) Doc. COM(90) 162.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1842/90

dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee

(20 luglio 1990)

(91/C 107/27)

Oggetto: Programma ESPRIT

Premesso che la maggioranza dei progetti selezionati nell'ambito del programma ESPRIT non supera la durata di un triennio, non teme la Commissione che essi comportino solo risultati a breve termine, scarsamente compatibili con la nozione strategia di ricerca e sviluppo del programma ESPRIT?

**Risposta data dal sig. Pandolfi
in nome della Commissione**

(24 settembre 1990)

Non è del tutto esatto affermare che la maggioranza dei progetti selezionati nell'ambito del programma globale ESPRIT non supera la durata di un triennio. Dei 601 progetti in corso di realizzazione nell'ambito del programma ESPRIT, 214 (36%) hanno una durata massima di 3 anni, 199 (33%) hanno una durata di 3-4 anni e 187 (31%) si realizzano in 4-5 anni. ESPRIT, in quanto programma industriale, risponde alle esigenze specifiche e ai tempi della strategia industriale, che possono variare da progetto a progetto. La durata fissata per ogni progetto è dunque quella che i partner della R&S ritengono adeguata per raggiungere gli obiettivi tecnologici richiesti.

Tuttavia, nel più recente invito a presentare proposte, scaduto nei primi mesi dell'anno scorso, sono aumentate notevolmente le proposte di progetti con una durata di 3 anni rispetto a quelli di 5 anni. Questa tendenza è dovuta a due fattori: in primo luogo, la durata dei cicli di innovazione tipici è scesa da un periodo di 4-5 anni nella prima metà degli anni '80 a meno di 3 anni. Di conseguenza, i risultati tecnologici, frutto dei progetti di R&S nell'ambito del programma ESPRIT, devono essere disponibili prima rispetto al passato. Un ulteriore fattore rilevante è

la partecipazione più consistente delle piccole e medie imprese (PMI), il cui maggiore coinvolgimento tende a ridurre la durata media dei progetti in quanto i loro cicli operativi sono più brevi di quelli delle imprese di più vaste dimensioni.

Per concludere, non c'è alcuna contraddizione tra la realizzazione di progetti di più breve durata e il mantenimento degli obiettivi strategici.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1914/90

dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)

**ai ministri degli affari esteri
degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica**

(2 agosto 1990)

(91/C 107/28)

Oggetto: Diritti dell'uomo in Sudafrica

Come ha risposto il governo sudafricano alle recenti e ripetute iniziative per il rispetto dei diritti dell'uomo in questo paese?

Risposta

(18 marzo 1991)

La Comunità e gli Stati membri hanno proseguito attivamente, come ha rilevato l'onorevole parlamentare, la politica di persuasione nei confronti della Repubblica sudafricana al fine di contribuire all'abolizione totale, con mezzi pacifici, del regime di apartheid in tale paese. Del resto essi non hanno mai cessato di denunciare quest'inaccettabile sistema di discriminazione razziale, che costituisce un affronto alla dignità umana ed una violazione della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Tuttavia, nonostante il sistema dell'apartheid sia stato mantenuto, la Comunità e gli Stati membri hanno dovuto prendere atto di un certo numero di importanti fatti politici che vanno nella direzione dei cambiamenti richiesti dalla grande maggioranza della popolazione e dalla comunità internazionale.

Conformemente alle loro riflessioni sulla situazione in Sudafrica e sui mezzi per accelerare il raggiungimento di una soluzione pacifica, la Comunità e gli Stati membri continuano a richiedere la creazione di uno Stato unificato, non razziale e democratico, che offra all'intera popolazione i benefici di una cittadinanza comune ed uguale, ove sia garantito il rispetto dei diritti dell'uomo universalmente riconosciuti.

Se esiste un governo che conosce perfettamente la posizione della Comunità e degli Stati membri sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali, è proprio quello di

Pretoria. Questo stato di cose non ha d'altronde impedito alla Comunità ed agli Stati membri di mantenere un dialogo critico con le autorità sudafricane, segnatamente mediante iniziative dirette nei mesi passati. Pertanto, pur riconoscendo che sono stati fatti progressi nel campo dei diritti dell'uomo, essi hanno intrapreso un certo numero di iniziative specifiche presso il governo sudafricano, riguardanti la «Conferenza per un futuro democratico», gli squadroni della morte, la legge sulla divulgazione dei finanziamenti esteri e la violenza in Sudafrica. Inoltre, la Comunità e gli Stati membri hanno incoraggiato il governo di Pretoria e tutte le altre parti interessate ad intraprendere la via del dialogo e della democrazia con dichiarazioni relative alle riforme annunciate il 2 febbraio 1990 dal presidente De Klerk (5 febbraio 1990), alla liberazione di Nelson Mandela (13 febbraio 1990), all'abolizione, l'8 giugno, dello stato d'emergenza (9 giugno 1990) ed ai risultati dei prenegoziati tra il governo sudafricano e l'ANC (9 agosto 1990).

In conclusione, la Comunità e gli Stati membri nutrono la speranza che il parlamento sudafricano, nella prossima sessione, si adoperi, come annunciato a settembre dal presidente De Klerk, per abolire i fondamenti legali dell'apartheid, quali segnatamente il «Group Area Act» ed i «Land Acts». Essi sperano anche che sia abrogato quanto prima il «Population Registration Act».

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1965/90

degli on. Eugenio Melandri e Marie-Christine Aulas (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1990)

(91/C 107/29)

Oggetto: Nomina di un europeo alla carica di direttore del CSI

Considerato che la nomina del sig. Frix a direttore del centro di sviluppo industriale è all'origine di dure contrapposizioni tra la Commissione e gli ACP:

1. Può dire la Commissione su quale base di esperienza è stato scelto il sig. Frix?
2. Quali sono i criteri di carattere politico che hanno indotto la Commissione a insistere nella sua posizione?
3. Quali sono state le motivazioni che gli ACP hanno portato a sostegno della loro posizione che prevedeva ancora un cittadino ACP a questa carica?
4. Sulla base di quale programma è stato eletto il sig. Frix?
5. Esiste una valutazione della Commissione sui lavori svolti dal CSI e, in caso affermativo, qual è?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(24 gennaio 1991)

Il sig. Paul Frix è stato nominato direttore del CSI dal comitato per la cooperazione industriale, dopo la decisione favorevole del comitato degli ambasciatori ACP-CEE. Contemporaneamente è stato nominato anche il nuovo direttore aggiunto, il sig. Sharma, di nazionalità figiana.

La Commissione ha proceduto ad una valutazione delle candidature europee in base a criteri di capacità tecnica e manageriale.

Il sig. Frix è stato ritenuto il candidato più idoneo rispetto alle attuali esigenze del CSI.

Durante il periodo che ha preceduto la decisione del comitato degli ambasciatori, i paesi ACP hanno esposto il desiderio che la direzione del CSI fosse riaffidata a un candidato proveniente da un paese ACP, interpretando la nozione di «rotazione» diversamente da come la intende la Comunità.

La Commissione, su richiesta del consiglio di amministrazione del CSI, ha incaricato un gruppo di esperti indipendenti di effettuare una valutazione congiunta delle attività del CSI.

La valutazione è assai completa e abbraccia tutti gli aspetti del funzionamento del CSI (istituzionali, organizzativi e di attività). Il consiglio di amministrazione del CSI ha espresso il suo pieno accordo con le conclusioni degli esperti.

Occorre osservare che la nuova convenzione di Lomé presenta alcune innovazioni conformi a quanto raccomandato dagli esperti: obiettivi del CSI più chiari e più precisi, direzione responsabile davanti a un consiglio d'amministrazione che è stato reso più efficiente (6 membri anziché 24 come nella precedente Lomé III), possibilità di stimolare una presenza più incisiva sul terreno (creazione di antenne regionali) e consolidamento della cooperazione operativa fra la Banca europea per gli investimenti, la Commissione e il CSI.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2086/90

dell'on. **Pauline Green (S)**

alla Commissione delle Comunità europee

(17 settembre 1990)

(91/C 107/30)

Oggetto: Assicurazione contro i rischi di responsabilità civile del datore di lavoro

Può la Commissione confermare che gli studenti che svolgono un'esperienza di lavoro sono considerati quali

«lavoratori dipendenti» ai fini dell'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile del datore di lavoro in tutti gli altri Stati membri, ed in particolare gli studenti che partecipano al programma della Commissione per l'esperienza di lavoro europea?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(22 gennaio 1991)

Uno studente che svolge un periodo d'esperienza di lavoro assume la qualifica di «lavoratore dipendente» rilevante per il diritto del lavoro quando sia legato al datore di lavoro da un contratto di assunzione. Sebbene in sei Stati membri (Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo e Spagna) non vi sia alcuna definizione statutaria del contratto di assunzione, le caratteristiche convenzionali di tale definizione, comuni a tutti gli Stati membri, sono: accordo, prestazione di lavoro, termini di tempo, remunerazione e dipendenza, controllo o subordinazione. Se questi elementi sono presenti in un dato rapporto tra studente e datore di lavoro, il primo va considerato come lavoratore dipendente.

Tuttavia, nel contesto della libertà di circolazione dei lavoratori prevista dall'articolo 48 del trattato CEE, la Corte di giustizia europea ha più volte sostenuto che esiste una nozione legale comunitaria di lavoratore centrata sul fatto che una persona presta la propria opera per un certo periodo di tempo per conto e sotto la direzione di un'altra persona in cambio di una paga o di un salario.

Ciò nondimeno gli studenti che partecipano al programma della Commissione per un'esperienza di lavoro europea non sono considerati come lavoratori.

L'esperienza di lavoro in questione rappresenta infatti piuttosto un periodo di formazione successiva agli studi universitari. Non vi è quindi nessun contratto di assunzione e l'assegno pagato agli studenti è considerato come un'indennità piuttosto che un salario.

Di conseguenza, detto assegno non rientra nella normativa fiscale speciale prevista per i funzionari e gli altri dipendenti delle Comunità europee.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2097/90

dell'on. **Honor Funk (PPE)**

alla Commissione delle Comunità europee

(17 settembre 1990)

(91/C 107/31)

Oggetto: Aiuti alle regioni bisognose

A causa dell'annosa guerra civile, la popolazione del Sudan versa in gravi difficoltà e dipende dagli Stati esteri. Lo

scorso anno la CEE ha contribuito all'invio di aiuti che però, purtroppo, sembrano non aver raggiunto la popolazione. L'azione era condotta sotto l'egida dell'ONU e non sono stati coinvolti altri organismi d'aiuto. Chiedo pertanto alla Commissione: per quale motivo la CEE non impiega maggiormente, per i suoi invii di aiuti, organismi religiosi o privati quando questi sono rappresentati nel paese interessato?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione
(19 dicembre 1990)**

Nel marzo 1989 l'allora primo ministro sudanese e il segretario generale delle Nazioni Unite hanno convocato una riunione ad alto livello a Khartoum per stabilire gli interventi d'urgenza necessari onde evitare la catastrofe che minacciava la popolazione sudanese nelle regioni colpite dalla guerra. In tale riunione è stato messo a punto un piano operativo per soddisfare il fabbisogno alimentare delle popolazioni colpite e per fornire aiuti diversi nel periodo compreso tra aprile e dicembre 1989.

È stato inoltre deciso che le Nazioni Unite avrebbero assunto il coordinamento del piano, che doveva essere reso noto con la denominazione «Operazione Lifeline Sudan» (OLS). Il segretario generale delle Nazioni Unite ha affidato un mandato speciale per il Sudan ad un alto funzionario, che ha coordinato i colloqui con il governo e con il movimento di liberazione popolare SPLM. È stato in tal modo possibile trasportare prodotti alimentari ed altri aiuti nelle zone colpite dal conflitto utilizzando alcuni corridoi appositamente specificati.

L'ONU era inoltre responsabile del coordinamento delle misure nell'ambito dell'operazione e numerose agenzie, come il PAM e l'UNICEF, hanno contribuito in modo determinante alla consegna dei prodotti alimentari e degli altri aiuti. L'operazione Lifeline Sudan, senza essere un programma dell'ONU vero e proprio, ha piuttosto creato un quadro nel cui ambito i donatori, organizzazioni internazionali e locali, ONG oppure organismi di altro tipo, potevano prestare alle popolazioni colpite un aiuto più efficace rispetto alle azioni individuali. Anche il comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), che ufficialmente non partecipava all'OLS, ha realizzato il proprio programma di aiuto in stretto coordinamento. Nel 1989 la Comunità europea ha offerto nell'ambito dell'OLS circa 40 milioni di ECU per aiuti alimentari e aiuti d'urgenza al Sudan, che sono stati distribuiti attraverso il CICR (40%), agenzie dell'ONU (25%), organismi locali (20%) e ONG (15%). Nel 1990 la Commissione ha utilizzato gli stessi canali per l'esecuzione dell'aiuto nell'ambito della seconda OLS.

La Commissione non condivide il parere secondo il quale gli aiuti offerti nell'ambito dell'OLS non avrebbero raggiunto la popolazione. Alla fine del 1989 alcuni dei corridoi sono effettivamente stati chiusi a causa della ripresa delle ostilità, ma attraverso l'OLS è stato comunque possibile fornire alle popolazioni del Sudan meridionale

110 000 t di prodotti alimentari e di altro tipo nel 1989 e ulteriori aiuti per 44 000 t nel primo semestre del 1990, nell'ambito della seconda OLS.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2137/90

**dell'on. Gijs de Vries (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee**

(27 settembre 1990)

(91/C 107/32)

Oggetto: Cooperazione doganale nella lotta contro i reati ambientali

La dogana svolge un ruolo nell'individuazione dei reati ambientali. Nei Paesi Bassi essa collabora a tal fine per esempio con la polizia, il pubblico ministero, la sezione Algemene Recherche Zaken (investigazioni) del ministero per l'edilizia popolare, l'assetto territoriale e l'ambiente e con il Centraal Landelijk Informatiepunt Milieudelicten (Centro nazionale di informazioni sui reati ambientali).

È importante che la dogana contribuisca anche con la cooperazione transfrontaliera al rispetto della legislazione ambientale. È disposta la Commissione ad adottarsi affinché nel quadro del programma MATTHAEUS, approvato nell'aprile 1989, si dedichi sufficiente attenzione all'individuazione dei reati ambientali di ripercussione internazionale?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione**

(9 gennaio 1991)

Il rispetto della legislazione in materia ambientale è un settore nel quale le diverse amministrazioni doganali già collaborano attivamente. Infatti, quando nell'ambito degli scambi internazionali di merci detta legislazione entra in gioco, è applicabile il regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981⁽¹⁾, relativo alla mutua assistenza fra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione della regolamentazione doganale o agricola, modificato dal regolamento (CEE) n. 945/87 del Consiglio, del 30 marzo 1987⁽²⁾.

In questo ambito, la Commissione provvede puntualmente a diffondere informazioni in materia, di propria iniziativa o in base a informazioni comunicate dai servizi competenti di uno Stato membro, nell'ambito della cooperazione amministrativa prevista da tale regolamento, allo scopo di prevenire e individuare infrazioni alla legislazione in questione.

Inoltre, nel giugno 1989 i servizi interessati della Commissione hanno organizzato, in collaborazione con i servizi della CITES (Convenzione sul commercio interna-

zionale delle specie di flora e di fauna minacciate di estinzione) e il CCD (Consiglio di cooperazione doganale), un seminario europeo di formazione, inteso a richiamare l'attenzione dei servizi interessati della Comunità e di taluni paesi dell'EFTA su tali problemi.

Il programma Mattheus (*) fornirà indubbiamente, visti gli obiettivi da esso perseguiti, un valido contributo allo sviluppo di questa collaborazione attraverso azioni appropriate di formazione.

(*) GU n. L 144 del 2. 6. 1981.

(†) GU n. L 90 del 2. 4. 1987.

(‡) Programma di azione della Comunità in materia di formazione professionale dei funzionari doganali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2218/90

dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)

ai ministri degli affari esteri
degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(8 ottobre 1990)

(91/C 107/33)

Oggetto: Detenzione di uno studente nella provincia di Giava centrale

Sono in grado i ministri per gli affari esteri riuniti nell'ambito della CPE di indicare se hanno avuto occasione di interessarsi del caso dei membri della comunità Usroh di Giava centrale, in Indonesia, ossia di quei giovani attivisti mussulmani, condannati a pene tra i 4 e i 15 anni, tra i quali si trova Agil Riyanto bin Darmowiyoto, studente di diritto all'università di Brebes, condannato nell'aprile del 1987 a 15 anni di prigione, dopo essere stato maltrattato e sottoposto a processo irregolare senza l'adeguata assistenza processuale?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2220/90

dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)

ai ministri degli affari esteri
degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(8 ottobre 1990)

(91/C 107/34)

Oggetto: Detenzione di Ilker Demir in Turchia

Sono in grado i ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della CPE di intraprendere, approfittando dell'attuale buona disposizione del governo turco per quel che riguarda i diritti umani, passi a favore del giornalista del TSPI, Ilker Demir, condannato a 36 anni nel 1984, attualmente detenuto nella prigione di massima sicurezza di Nazili, e che, a quanto sembra, è stato varie volte maltrattato dai suoi secondini?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2222/90

dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)

ai ministri degli affari esteri
degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(8 ottobre 1990)

(91/C 107/35)

Oggetto: Detenuti per reati di opinione nel Bhutan

Sono in grado i ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della CPE di indicare se possono interessarsi della sorte in cui versano i tre bhutanesi, accusati di attività «antinazionali», ossia di Ratan Gazmere, Tek Nath Rizal — già consigliere del re e oggi presidente del Foro popolare per i diritti umani — e Jogen Gazmene, segretario di tale organizzazione, questi due ultimi estradati dal Nepal e oggi detenuti in una prigione sconosciuta?

Risposta comune

alle interrogazioni scritte n. 2218/90, 2220/90, 2222/90

(18 marzo 1991)

Come l'onorevole parlamentare saprà, la posizione, sovente ribadita, della Comunità in materia dei diritti dell'uomo è chiara ed inequivocabile. Secondo la Comunità e i suoi Stati membri la salvaguardia dei diritti dell'uomo è un problema di carattere internazionale e gli Stati hanno la responsabilità sia individualmente che collettivamente di propugnare tali diritti. Gli Stati membri ritengono che la comunità internazionale abbia il diritto e il dovere di vagliare la condotta dei governi nel campo dei diritti dell'uomo. La Comunità e gli Stati membri si sono fermamente attenuti a questo principio, come ricorderanno le autorità indonesiane e turche. I diritti dell'uomo costituiscono un fattore importante nelle relazioni della Comunità con gli altri paesi. La Comunità e gli Stati membri continueranno a perseguire vigorosamente questa politica anche in futuro.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2219/90

dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)

ai ministri degli affari esteri
degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(8 ottobre 1990)

(91/C 107/36)

Oggetto: Situazione del detenuto Hiram Abi Cobas a Cuba

Sono in grado i ministri per gli affari esteri riuniti nell'ambito della CPE di indicare se sono in possesso di notizie

sulla sorte di Hiram Abi Cobas Núñez, segretario generale ad interim del partito per i diritti umani (PPDHC), arrestato il 6 agosto 1989 e condannato a 18 mesi di reclusione nella prigione di «Combinado del Este», all'Avana, ed in particolare sul suo stato di salute dopo l'attacco cardiaco di cui ha sofferto nel passato mese di aprile?

Risposta

(18 marzo 1991)

La Comunità europea e i suoi Stati membri continuano a seguire da presso la situazione dei diritti dell'uomo a Cuba. Le autorità cubane, del resto, sono perfettamente al corrente dell'importanza che la Comunità attribuisce al pieno rispetto del diritto dell'uomo.

I Dodici sono a conoscenza del caso di Hiram Abi Cobas Núñez che, come affermato nell'interrogazione, ha una particolare dimensione umanitaria e che è stato sollevato con le autorità cubane. Secondo recenti notizie, il sig. Cobas Núñez è stato liberato il 27 novembre 1990 per motivi di salute. Si dice che egli si trovi attualmente al suo domicilio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2275/90

dell'on. Dimitrios Dessylas (CG)

al Consiglio delle Comunità europee

(15 ottobre 1990)

(91/C 107/37)

Oggetto: Accettazione della proposta del leader cubano Fidel Castro in merito alle relazioni Cuba-CEE

Considerando che l'operazione «fuga nelle ambasciate dell'Avana» è risultata di fatto un fiasco e si è rivelata in ultima analisi un ennesimo fallito tentativo dell'Occidente di rovesciare Fidel Castro; che tale azione ha raggiunto sorprendentemente il suo apice dopo il Consiglio dei ministri della CEE del 16 luglio, quando il ministro degli esteri spagnolo Ordoñez cambiava radicalmente la sua precedente posizione favorevole e pronunciava dure dichiarazioni contro Cuba; che il sottosegretario di Stato spagnolo allo sviluppo Yañez ha dichiarato che bisogna cercare di controllare le evoluzioni politiche a Cuba; che secondo la dichiarazione di Baron Crespo il Parlamento europeo appoggia il governo spagnolo nella sua controversia con l'Avana; che il commissario Matutes ha affermato che la CEE congelerà le sue relazioni con Cuba peraltro finora quasi inesistenti; considerando inoltre le dichiarazioni rese alla televisione cubana da Tania Diaz e Lazzaro Cabrera — definiti dal giornale *El Pais* quali «noti fautori dei diritti dell'uomo» — secondo cui il loro gesto era stato organizzato dalle ambasciate degli USA,

della Germania, della Cecoslovacchia e del Canada con l'appoggio principale del sig. Saler, primo segretario dell'ambasciata della Repubblica federale di Germania all'Avana, ed era stato finanziato (100 000 dollari) dalla rappresentanza diplomatica cecoslovacca, nonché la risoluzione B3-1610/90 del Parlamento europeo che «chiede al governo cubano di permettere la fuoriuscita dei cittadini che desiderano lasciare il suo territorio»;

chiede al Consiglio delle Comunità europee perché rifiuta di accettare la proposta di Fidel Castro di concludere accordi interstatali tra Cuba e i paesi della Comunità europea per la concessione di permessi di soggiorno negli Stati membri della CEE ai cittadini cubani che lo richiedono?

Risposta

(18 marzo 1991)

L'onorevole parlamentare saprà certamente che la presidenza non condivide le opinioni apertamente o implicitamente espresse nella parte introduttiva dell'interrogazione.

È pure ovvio che la specifica questione sollevata riguarda i singoli Stati membri e non viene discussa nell'ambito della cooperazione economica e politica o in quello comunitario.

L'onorevole parlamentare sarà tuttavia informato che il governo tedesco ha recisamente respinto le accuse cubane secondo cui membri della sua ambasciata avrebbero partecipato a un'azione contro il governo cubano.

È opportuno ricordare l'importanza che la Comunità e i suoi Stati membri annettono al pieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, impostazione che la presidenza ritiene condivisa dal Parlamento europeo. Le relazioni tra la Comunità e i paesi terzi possono essere valutate soltanto in questo contesto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2307/90

delli on. Giulio Gallenzi, Francesco Guidolin, Maria Casanmagnago Cerretti, Lorenzo De Vitto, Rosaria Bindi, Gerardo Gaibisso e Karl von Wogau (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 ottobre 1990)

(91/C 107/38)

Oggetto: Importazioni di carni

Sono passati ormai 13 mesi da quando, il 31 gennaio del 1989, gli Stati Uniti hanno istituito delle misure illegali ed unilaterali contrarie alle regole internazionali del GATT, che colpiscono le esportazioni comunitarie per un valore

equivalente al danno che il governo americano stima di aver ricevuto a seguito della direttiva che ha vietato l'importazione nella Comunità di carni trattate con ormoni di qualsiasi provenienza. Il Parlamento europeo nell'intento di tutelare la salute dei consumatori ha sempre fortemente sostenuto la necessità di vietare la commercializzazione di carni di questo tipo destinate all'alimentazione proibendone sia la produzione all'interno della Comunità che vietandone l'importazione dall'estero. Le misure unilaterali statuitensi non solo sono illegali ma anche profondamente ingiuste poiché colpiscono soprattutto piccoli agricoltori delle zone più povere della Comunità, praticamente di un solo paese, per giunta del tutto estranei alla produzione e al commercio delle carni. Nel dicembre 1988 il Consiglio decise di ricorrere a delle ritorsioni nei confronti degli Stati Uniti ed il presidente Delors condivise pubblicamente questa impostazione; esse però non sono mai state messe in atto. In un primo momento la Commissione riuscì ad ottenere il ritiro parziale di alcune misure illegali, che peraltro interessavano principalmente la Germania, mentre nulla è stato fatto per le misure che colpiscono le esportazioni di pomodori pelati, mettendo in grave crisi i piccoli produttori del meridione italiano. Perché la Commissione non ha mai sviluppato una seria strategia svolgendo un'energica azione in seno al GATT ovvero applicando delle contromisure nei riguardi degli Stati Uniti? Come si può giustificare questo completo disinteresse della Comunità in caso di evidente violazione delle regole del GATT, che si configura come «omissione di atti d'ufficio»? Quali misure intende la Commissione adottare urgentemente per ottenere il ritiro delle misure unilaterali americane?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(21 gennaio 1991)

La Commissione condivide le preoccupazioni degli onorevoli parlamentari in merito alle misure di ritorsione che gli Stati Uniti hanno adottato nei confronti della Comunità dal 1° gennaio 1989, in seguito all'applicazione della direttiva «ormoni» alle importazioni di carni provenienti da paesi terzi.

La Comunità non è sinora riuscita a risolvere il problema in seno al GATT e ad ottenere una sospensione delle misure di ritorsione, a causa dell'opposizione degli Stati Uniti. Nell'accordo generale non vi è pertanto alcun elemento che possa giustificare l'imposizione di dazi d'importazione discriminatori come quelli che gli Stati Uniti applicano alle importazioni comunitarie di conserve di pomodoro.

La Comunità aveva ottenuto dalle autorità americane che venisse introdotto un sistema di certificazione, grazie al quale i produttori americani disposti a conformarsi alla direttiva potevano esportare verso la Comunità. Sebbene la successiva ripresa del commercio abbia indotto il governo degli Stati Uniti a ritirare alcuni provvedimenti, i risultati non sono stati veramente incoraggianti.

I produttori comunitari di conserve di pomodoro hanno recentemente chiesto che venga intrapresa un'azione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2641/84 (¹), del 17 settembre 1984. La Commissione sta attualmente esaminando la domanda in questione ed è in base alle conclusioni che emergeranno da questa procedura che la Comunità potrà pronunciarsi in merito alle misure cui fanno riferimento gli onorevoli parlamentari.

(¹) GU n. L 252 del 20. 9. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2315/90

degli on. Filippos Pierros, Patrick Cooney, Karel Pinxten, Mary Banotti, Menelaos Hadjigeorgiou, Georgios Zavvos, John McCartin (PPE) e Mihail Papayannakis (GUE)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 ottobre 1990)

(91/C 107/39)

Oggetto: Definizione dei confini della Comunità europea

Si desidera sapere:

- a) vista la necessità di definire con esattezza i confini esterni della Comunità europea;
- b) considerato che in vista del 1992 è assolutamente necessario definire i confini della Comunità europea ai fini di un'equa e efficace applicazione del diritto comunitario per quanto riguarda la libera circolazione di merci, servizi, persone e capitali sotto il profilo fiscale, doganale, della politica comune della pesca e del controllo dell'emigrazione;
- c) ritenuto che la necessità di definire i confini esterni (terrestri e marittimi) della Comunità europea è ancor più urgente dopo la firma degli accordi di Schengen da parte di cinque Stati membri;
- d) dato che la definizione dei confini continentali e marittimi va realizzata secondo quanto stabilito dal diritto internazionale, dal diritto del mare e dalle prassi internazionali consolidate,
 - 1) qual è l'opinione della Commissione al riguardo,
 - 2) se essa ritiene opportuno e indispensabile prendere senza indugio misure concrete atte a definire ufficialmente i confini (continentali e marittimi) della Comunità, soprattutto in considerazione dell'imminente unificazione tedesca.

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(21 febbraio 1991)

Non si può parlare di confini della Comunità in quanto essi sono la somma dei confini degli Stati membri, i quali rimangono competenti per la delimitazione delle proprie frontiere terrestri e marittime (in conformità del diritto internazionale). Sotto il profilo giuridico non esistono confini della Comunità, ma soltanto un territorio all'interno del quale sono d'applicazione i trattati.

Non si dovrebbe parlare di un confine esterno della Comunità, giacché vi sono territori diversi definiti in modo diverso: territorio in cui vengono applicati i trattati, territorio doganale, ecc. Solitamente, in realtà, ci si riferisce ai limiti del territorio doganale, nella prospettiva del grande mercato.

L'unificazione della Germania e la conclusione del trattato di Schengen non cambiano questa situazione.

L'applicazione territoriale dei trattati comunitari è disciplinata dagli articoli 227 CEE, 79 CECA e 198 CEEA. Di conseguenza, i trattati vanno applicati integralmente ai territori europei e ad alcuni territori extraeuropei degli Stati membri (con qualche eccezione nel caso di Madera, delle Azzorre e dei dipartimenti d'oltremare). Vi sono inoltre alcuni territori che non necessariamente formano parte integrante del territorio degli Stati membri (Canarie, Ceuta, Melilla, Gibilterra, Isole Normanne, Isola di Man), in cui i trattati e il diritto derivato vengono parzialmente applicati in virtù degli atti di adesione del Regno Unito, nonché di Spagna e Portogallo.

Il territorio doganale della CEE è stato definito in un atto di diritto derivato: si tratta del regolamento (CEE) n. 2152/84 del Consiglio⁽¹⁾ da cui si evince che esso non coincide del tutto con il territorio al quale viene applicato il trattato (ad esempio: Gibilterra in meno, Monaco in più).

L'articolo 227, paragrafo 1 del trattato CEE si riferisce al «Regno del Belgio, Regno di Danimarca, ecc.»; il territorio a cui il trattato si applica, quindi — salvo aggiunte o sottrazioni esplicitamente previste nel seguito dell'articolo medesimo (vedi sopra) — è definito dai confini degli Stati membri, quali sono concordati dagli Stati membri stessi con i paesi limitrofi non comunitari in trattati di delimitazione dei confini. Di conseguenza, i confini terrestri della Comunità non sono definiti dalla Comunità in quanto tale, bensì dagli Stati membri. Essi possono mutare in seguito a modifica dei confini di uno degli Stati membri (è il caso della Germania).

Per quanto riguarda i paesi e territori d'oltremare la parte IV del trattato CEE prevede un regime speciale d'associazione. Le norme generali del trattato CEE non si applicano pertanto a tali paesi e territori.

Quanto ai confini marittimi della Comunità, le 12 miglia di acque territoriali (distanza uniformata in tutti gli Stati membri costieri, tranne in Grecia dove le acque territoriali sono di 6 miglia) fanno parte integrante del territorio degli Stati membri ed il diritto comunitario vi si applica integralmente. La definizione della zona di 12 miglia,

tuttavia, dipende dalle linee di base dalle quali questa distanza viene misurata.

Tali linee di base sono determinate dagli Stati membri in conformità delle relative norme del diritto internazionale marittimo, non più dalla Comunità.

Queste stesse linee di base costituiscono il punto di partenza per misurare l'ampiezza della piattaforma continentale e la zona economica esclusiva di 200 miglia. Il diritto comunitario si applica alla piattaforma continentale, nella misura in cui si applica alle attività economiche che gli Stati membri vi esercitano in virtù dei loro diritti sovrani relativi all'esplorazione e allo sfruttamento delle risorse del fondale marino, nonché del sottosuolo della piattaforma continentale.

Ovviamente, alle attività di pesca nella zona economica esclusiva si applica il diritto comunitario della pesca.

(¹) GU n. L 197 del 27.7.1984.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2333/90
dell'on. François-Xavier de Donnée (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee**

(18 ottobre 1990)

(91/C 107/40)

Oggetto: Futuro dell'aviazione civile

La *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 230 del 24 agosto 1990 riferisce in merito all'instaurazione di un comitato paritetico «Aviazione civile» incaricato di assistere la Commissione in merito all'elaborazione di una politica comunitaria volta a rafforzare la posizione dell'aviazione civile per quanto riguarda la concorrenza.

Sulla base di quali modalità e entro quali termini la Commissione intende sottoporre i problemi sollevati il 4 settembre u.s. dall'Associazione delle compagnie aeree europee — AEA (*Agence Europe* del 5 settembre 1990) e cioè:

- la necessità di collegare tra di loro i 22 sistemi di controlli esistenti in Europa occidentale, in prospettiva della creazione di un sistema unico nel 1992;
- promuovere una reale cooperazione tra il settore pubblico e il settore privato?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(12 febbraio 1991)

Se il comitato paritetico dell'aviazione civile — in cui è rappresentata l'AEA — proponesse di discutere le questioni sollevate dall'onorevole parlamentare, la Commissione sarebbe disponibile, nel rispetto delle procedure previste dalla sua decisione che istituisce un comitato paritetico dell'aviazione civile⁽¹⁾.

In particolare le due questioni si prestano ai seguenti commenti:

- riguardo al modo in cui i sistemi attuali di controllo del traffico aereo dovrebbero essere collegati per far fronte all'aumento della domanda previsto nella prospettiva del mercato unico, la Commissione è dell'avviso che una loro integrazione dovrebbe tradursi, idealmente, nella creazione di un sistema, unificato, operante su scala comunitaria. Tale sistema dovrebbe avvalersi di attrezzature costruite e funzionanti in base a criteri identici, nonché di procedure operative comuni, sotto la responsabilità di un'agenzia paneuropea per l'aviazione civile.
- L'istituzione di un comitato paritetico dell'aviazione civile — nell'ambito del quale è attualmente in discussione un progetto di proposta concernente il tempo di volo, la durata del servizio in volo e i turni di riposo dell'equipaggio di condotta — costituisce di per sé un esempio della volontà della Commissione di promuovere la cooperazione fra il settore pubblico e quello privato. Un altro esempio è dato dalla recente proposta relativa a consultazioni fra aeroporti e utenti, che sarà certamente seguita, in futuro, da altre della stessa natura.

(¹) GU n. L 230 del 24. 8. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2337/90

dell'on. Dieter Rogalla (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 ottobre 1990)

(91/C 107/41)

Oggetto: Amministrazione comunitaria dell'Unione doganale della CE

1. In che modo ha sviluppato la Commissione la sua nuova concezione del diritto secondo cui l'unione doganale comunitaria necessita anche di un'amministrazione doganale comunitaria?
2. Concorda la Commissione sul fatto che una tale amministrazione doganale comunitaria dovrà essere realizzata entro la data prevista per la realizzazione del mercato interno alla fine del 1992?
3. È essa disposta a utilizzare anche per l'esercizio 1991 stanziamenti adeguati per l'elaborazione del progetto conformemente ai punti 1 e 2 e, in caso affermativo, a quanto ammonterebbero tali mezzi e come verrebbero impiegati?
4. Come spiega la Commissione la relativamente scarsa utilizzazione degli stanziamenti disponibili per l'esercizio 1990? Cosa è stato specificamente finanziato?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione**

(9 gennaio 1991)

1 e 2. La normativa comunitaria in materia doganale è volta, per la sua stessa concezione, ad incoraggiare un

approccio uniforme per quanto concerne l'applicazione delle norme doganali da parte delle istituzioni comunitarie e delle amministrazioni nazionali, operanti in stretta cooperazione. È tuttavia prematuro parlare di un'unica amministrazione doganale comunitaria e, a parere della Commissione, è poco realistico pensare di creare un'amministrazione di questo tipo prima dell'abolizione delle frontiere interne, alla fine del 1992. Infatti è indispensabile vagliare attentamente, prima di porle in attuazione, le necessarie sostanziali modifiche dei ruoli e delle responsabilità di tutte le parti interessate; gli effetti profondi e sconvolgenti che deriverebbero se tali cambiamenti venissero introdotti prima del 1993 vanificherebbero in gran parte gli sforzi che le amministrazioni doganali stanno sostenendo per prepararsi all'abolizione dei controlli doganali alle frontiere interne della Comunità.

Tuttavia, la Commissione ha avviato iniziative in tre settori, volte a promuovere una cooperazione ancora più stretta nell'amministrazione dell'unione doganale e a facilitare l'analisi delle future esigenze amministrative della Comunità e la ricerca di soluzioni appropriate.

In primo luogo, il successo della fase pilota del progetto Mattheus, promuovendo gli scambi di funzionari doganali nazionali e programmi congiunti di formazione evidenzia la necessità, sulla quale concordano tutte le amministrazioni doganali degli Stati membri, di intensificare tale azione a partire dal 1991. È attualmente in esame, in proposito, un progetto di decisione del Consiglio.

In secondo luogo, come la Commissione ha fatto osservare nella sua risposta all'interrogazione scritta (¹) della sig.ra Reding, lo studio affidato all'Istituto europeo d'amministrazione pubblica, che ha sede a Maastricht, al quale le amministrazioni doganali nazionali hanno attivamente collaborato, contribuirà ad individuare nuovi eventuali adeguamenti strutturali per quanto riguarda la gestione dell'unione doganale del futuro.

In terzo luogo, la Commissione ha recentemente indetto un bando di gara per uno studio relativo agli effetti delle norme nazionali sulle sanzioni amministrative nell'ambito dell'unione doganale: si tratta di un ulteriore passo essenziale verso l'adozione di un approccio uniforme per quanto concerne l'amministrazione doganale e all'abolizione delle differenze di impostazione tra gli Stati membri, che sono fonte di distorsioni.

3 e 4. L'importo degli stanziamenti disponibili nel 1990 per il programma Mattheus era di 2,5 milioni di ECU, di cui 2,4 milioni di ECU circa — pari quindi al 96% — sono già stati impegnati. Per poter realizzare le ulteriori azioni cui si è accennato sopra, alla Commissione sarà indispensabile l'intero importo chiesto per il programma Mattheus per il 1991, ossia 2,7 milioni di ECU. L'esecuzione degli studi sopra citati esigerà l'impegno e/o il pagamento di stanziamenti di spesa del 1990 per circa 0,35 milioni di ECU, su una dotazione di bilancio iniziale di 0,50 milioni di ECU. La Commissione ha proposto che il bilancio preveda un importo addizionale di 0,68 milioni di ECU, destinato ad attività in questo settore.

(¹) GU n. C 233 del 17. 9. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2345/90**dell'on. Antoni Gutierrez Díaz (GUE)****ai ministri degli affari esteri
degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica***(18 ottobre 1990)**(91/C 107/42)*

Oggetto: Assassinio della dottoressa Begoña García Arandigoyen a El Salvador

La dottoressa Begoña García Arandigoyen, di nazionalità spagnola, è stata assassinata il 10 settembre 1990 a El Salvador. Secondo le autorità salvadoregne, la dottoressa è risultata deceduta a seguito di un attacco dell'esercito del Salvador contro il Fronte Farabundo Martí.

L'autopsia clinica realizzata nell'ospedale di Navarra (Spagna) su richiesta del ministero spagnolo degli affari esteri ha però individuato sei colpi di proiettile alla tempia, alla nuca, in ambedue i gomiti, allo sterno ed ad una coscia, e dimostrato che la dottoressa è stata torturata selvaggiamente.

Il corpo aveva il volto sfigurato ed era privo di utero e reni.

Quali misure intendono prendere i ministri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea per esigere informazioni complete e, se del caso, individuare le responsabilità del governo salvadoregno?

Risposta*(18 marzo 1991)*

Come l'onorevole parlamentare sa, la posizione della Comunità sui diritti dell'uomo nel Salvador è stata espressa in varie occasioni ed è ben nota alle autorità di questo paese. In questo contesto, si ricorda all'onorevole parlamentare la risposta all'interrogazione scritta n. 2225/90.

Per quanto riguarda il caso della dottoressa Begoña García Arandigoyen, i partner sono al corrente dei passi intrapresi dalla Spagna al riguardo e li appoggiano.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2457/90**dell'on. Maxime Verhagen (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(7 novembre 1990)**(91/C 107/43)*

Oggetto: Prolungamento del programma CEE per il Limburgo orientale e per la zona mineraria occidentale fino al 1993 compreso

roga del programma CEE per il Limburgo sudorientale e la zona mineraria occidentale fino al 1993 incluso?

2. In caso affermativo può la Commissione fornire dei chiarimenti sul risultato di tale concertazione?

3. In caso negativo entro quale termine la Commissione adotterà delle iniziative in materia?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione***(23 gennaio 1991)*

La Commissione non ha ancora iniziato i negoziati con gli Stati membri per quanto concerne la delimitazione delle zone dell'obiettivo 2 dopo il 1991.

Tuttavia, nell'ambito della Commissione si sta attualmente riflettendo su questo problema. È però ancora troppo presto per poter fornire indicazioni in materia.

È evidente che gli Stati membri, nell'ambito della concertazione tra partner, saranno a tempo debito associati al processo di definizione di tali zone a tempo debito.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2499/90**dell'on. John McCartin (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(16 novembre 1990)**(91/C 107/44)*

Oggetto: Sistemi di lavoro dei membri della Commissione

Non ritiene la Commissione che sarebbe opportuno introdurre la pratica di notificare ai membri del Parlamento europeo le visite che i membri della Commissione intendono effettuare nei collegi elettorali dei deputati europei?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione***(9 gennaio 1991)*

Per gli spostamenti di carattere ufficiale dei membri della Commissione in una regione della Comunità la Commissione ha l'abitudine di tenere informati, preventivamente e per quanto possibile, i membri del Parlamento europeo della regione interessata.

1. Vi è già stata una concertazione tra la Commissione europea e le autorità olandesi su un'eventuale pro-

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2571/90**dell'on. Paul Staes (V)****alla Commissione delle Comunità europee***(20 novembre 1990)**(91/C 107/45)**Oggetto:* Progetto Carajas

Per il progetto Carajas è stato concesso inizialmente un credito di 600 milioni di dollari, mentre è stato versato infine un importo effettivo di 250 milioni di dollari. Può la Commissione indicare:

1. se questi importi sono esatti?
2. perché non è stata versata una quota così elevata del credito?
3. su quale calcolo si fondava l'importo iniziale e perché si manifesta improvvisamente questa enorme differenza tra l'importo inizialmente convenuto e quello realmente versato?
4. se ciò rappresenta un gesto di dissenso alla distruzione della foresta tropicale brasiliana provocata direttamente dal progetto Carajas approvato dagli organismi europei?
5. se la Commissione dispone della possibilità di destinare l'importo restante all'obiettivo esclusivo del recupero della foresta pluviale tropicale nella zona interessata?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione***(10 gennaio 1991)*

1. Gli importi sono esatti.
- 2, 3 e 4. Il progetto Carajas prevedeva costi d'investimento di circa 5 305 milioni di \$ USA e il prestito CECA era stato fissato a 600 milioni di \$ USA, tenuto conto dell'autofinanziamento dell'impresa e dell'intervento di altre fonti di finanziamento a lungo termine. Detto importo teneva inoltre conto dell'interesse delle imprese siderurgiche della Comunità alla fornitura di minerale di ferro proveniente da questa miniera. La riduzione del costo definitivo del progetto a 3 400 milioni di \$ USA è dovuta a:
 - cancellazione delle riserve per rischi;
 - una svalutazione, del cruzeiro rispetto al dollaro USA, di entità superiore al previsto, per cui i costi pagabili in valuta brasiliana, che erano stati indicati nel programma di finanziamento al loro controvalore in \$ USA, sono risultati inferiori;
 - prezzi inferiori alla stima iniziale, grazie alla concorrenza internazionale tra bandi di gara «fornitori»;
 - possibilità di ripresa da parte dell'impresa di una parte dell'attrezzatura già da essa utilizzata nella miniera di Minas Gerais.

Inoltre, tra i finanziatori, la società ha preferito rivolgersi il più possibile a coloro che chiedevano meno garanzie.

5. I fondi per i prestiti CECA sono stati raccolti dalla Commissione sui mercati dei capitali di pari passo con la necessità di versarli all'impresa; pertanto, la Commissione non ha mai contratto debiti superiori all'importo necessario.

La Commissione non ritiene che sarebbe possibile finanziare «esclusivamente» la salvaguardia della foresta tropicale, in conformità dell'articolo 54, secondo comma del trattato CECA.

D'altro canto, come la Commissione ha già avuto occasione di dichiarare davanti al Parlamento europeo, dovrebbe essere possibile stanziare, nel quadro dei mandati di Dublino e di Houston, altri fondi rilevanti per la protezione della foresta tropicale brasiliana.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2592/90**dell'on. José Barros Moura (CG)****alla Commissione delle Comunità europee***(20 novembre 1990)**(91/C 107/46)**Oggetto:* Spese ammesse a beneficiare del Fondo sociale europeo

Nella sua risposta dell'11 giugno 1990 alla mia interrogazione n. 784/90 ⁽¹⁾, il commissario competente, sig.ra Papatreou fa sapere che essendo escluse le spese di costruzione relative ai centri di formazione professionale, per coerenza di approccio sono parimenti escluse dal beneficio dell'FSE quelle connesse all'ammortamento e all'affitto (sic) degli impianti.

Il problema non riguarda esclusivamente le imprese che svolgono corsi di formazione presso le proprie sedi, o quelle specializzate in corsi di formazione, della cui «normale» struttura dei costi quelli relativi agli impianti costituiscono parte integrante, ma anche le organizzazioni sindacali che svolgono un'attività di formazione itinerante per soddisfare le necessità dei loro affiliati sparsi in varie parti del paese, le quali possono funzionare solo affittando i locali. In simili casi, queste spese gravano pesantemente sulla struttura dei costi e pregiudicano seriamente un'azione di formazione che nessun altro svolge e che corrisponde a necessità effettive.

In quale modo è possibile tener conto di questa situazione specifica nella gestione dell'FSE?

⁽¹⁾ Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(9 gennaio 1991)

Nella risposta all'interrogazione scritta n. 784/90, la Commissione ha indicato che tutti i promotori che desiderano l'appoggio finanziario della Comunità per costruire un centro di formazione possono prendere contatto con l'organismo responsabile per la presentazione dei programmi operativi al FESR, in modo da analizzare la possibilità d'includere questo tipo di spese in un programma adeguato.

Questa possibilità sembra permettere a tutti i promotori di azioni di formazione professionale, che non dispongono di impianti di formazione, di dotarsi delle infrastrutture indispensabili per attuare queste azioni.

Pertanto, a norma dell'articolo 124 del trattato CEE, la Commissione ritiene, nel quadro dei suoi poteri di gestione, di non dover prendere a carico le spese di affitto connesse con la situazione specifica segnalata dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2600/90

degli on. Enrique Sapena Granell, María Izquierdo Rojo, Ludivina Garcia Arias, Juan de la Camara Martínez, Mateo Sierra Bardají, Javier Sanz Fernandez e José Vázquez Fouz (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 novembre 1990)

(91/C 107/47)

Oggetto: Politica comunitaria nel settore del turismo

Tenendo conto della mancanza di informazioni sul settore turistico e di fronte alla necessità di potenziare la relativa conoscenza elaborando statistiche, svolgendo inchieste e creando un contesto di consultazione e di cooperazione,

la Commissione ritiene opportuno, per la realizzazione degli studi necessari in materia di turismo, adottare una metodologia comunitaria che consenta di ottenere una sintesi omogenea dei risultati ottenuti?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(14 febbraio 1991)

La Commissione ritiene che questo tipo di metodologia sia indispensabile per portare efficacemente a termine i necessari studi sul turismo.

La necessità di elaborare statistiche sul turismo nella Comunità, al fine di fornire alle industrie e ai governi informazioni affidabili, ha indotto la Commissione a presentare una proposta di decisione del Consiglio sull'applicazione di un programma pluriennale (1991-1993) per lo sviluppo delle statistiche sul turismo della Comunità, che è stata adottata dal Consiglio nella sua seduta del 29 novembre 1990.

Lo scopo del programma pluriennale per lo sviluppo delle statistiche sul turismo europeo è di definire e applicare un quadro comunitario di riferimento per le statistiche comunitarie sul turismo, mediante il ravvicinamento dei concetti e metodi già applicati dagli Stati membri.

A prescindere dal lavoro preliminare già compiuto per armonizzare i dati statistici nel campo dei servizi, in particolare dall'Istituto statistico delle Comunità europee, la Commissione ha completato le inchieste «Miglioramento delle statistiche sul turismo» relativamente agli alberghi, ristoranti e caffè (HORECA) effettuate nel 1988 e una più recente inchiesta relativa alla tipologia degli alberghi negli Stati membri della CEE effettuata nel 1989. Infine, uno studio sull'istituzione di un centro di documentazione, che raccoglierà informazioni su tutti i rami del turismo, faciliterà il compito di coordinare in maniera più omogenea i dati nazionali sul turismo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2627/90

degli on. Teresa Domingo Segarra e Alonso Puerta (GUE)
alla Commissione delle Comunità europee

(23 novembre 1990)

(91/C 107/48)

Oggetto: Inquinamento e degrado ambientale del fiume Segura e della sua valle (Alicante — Spagna)

Il fiume Segura e la zona circostante subiscono gli effetti di un grave degrado ambientale, principalmente nel tratto presso la foce, a causa degli scarichi inquinanti di provenienza tanto industriale quanto urbana che vengono immessi nelle acque senza subire alcun trattamento di depurazione. Considerando che i cattivi odori, la proliferazione di insetti e l'elevato tasso di inquinamento idrico rappresentano un reale pericolo per la sanità pubblica, si vuol sapere:

Quali provvedimenti intende prendere la Commissione, di concerto con le autorità competenti, per porre fine a tale deplorabile situazione ed applicare efficacemente il diritto comunitario in materia di ambiente e soprattutto le seguenti direttive:

1. 75/440/CEE (1) concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri;

2. 76/464/CEE ⁽¹⁾ concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità;
3. 76/160/CEE ⁽¹⁾ concernente la qualità delle acque di balneazione?

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 34.

⁽²⁾ GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 31 del 5. 2. 1976, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(12 febbraio 1991)

La Commissione esaminerà la questione sollevata dagli onorevoli e chiederà al governo spagnolo di presentare le sue osservazioni in merito. La Commissione accetterà volentieri qualsiasi informazione supplementare eventualmente fornita dagli onorevoli.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2634/90

dell'on. Ernest Glinne (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 novembre 1990)

(91/C 107/49)

Oggetto: Aiuto europeo alla tecnologia militare brasiliana

Un gruppo di società europee organizza la vendita al Brasile di vettori e di ogive per la guerra nucleare e/o chimica. La società europea di propulsione (Francia), Volvo, MAN (RFA) e la FN Motors (Belgio, ma rilevata dalla società francese SNECMA), insegnano attualmente ai brasiliani il modo di produrre il propulsore Viking, sviluppato in Francia per mettere in orbita i satelliti dell'Agenzia spaziale europea. Altre società europee, compresa SAAB Space, Alcatel-Kirk, Sfena e Contraves, forniscono gli «insegnanti» necessari per l'utilizzazione ottimale delle apparecchiature che controllano il lancio nello spazio dei missili. È peraltro evidente che il Centro brasiliano di tecnologia aerospaziale (CTA) non ha alcuna intenzione di limitare agli impieghi pacifici i contributi europei alla tecnologia missilistica. In tale Centro si sta fabbricando un Sonda IV potenzialmente nucleare e/o chimico, si sta migliorando il vettore e si converte l'uranio naturale in materiale nucleare a scopi militari. Inoltre, agli impianti non sono ammessi gli ispettori tedeschi e internazionali incaricati di verificare una eventuale utilizzazione militare dell'atomo e dei propulsori.

La Commissione ritiene accettabile il ruolo delle suddette società europee, in particolare in vista del fatto che deten-

gono la maggioranza delle azioni di Ariane Space, la holding che controlla la fabbricazione di Ariane, il famoso vettore (molto efficiente, ma...) dell'Agenzia spaziale europea?

Qual è l'importo di aiuto europeo ottenuto da Ariane-Space? Questo aiuto non può forse essere considerato come un contributo allo sviluppo della tecnologia militare brasiliana?

**Risposta data dal sig. Pandolfi
in nome della Commissione**

(29 gennaio 1991)

Alla Commissione risulta che l'ente spaziale brasiliano e l'ESA/gli enti spaziali nazionali europei (ad esempio: Il CNES) stanno vagliando la possibilità di concedere al Brasile la licenza per la produzione del propulsore Viking in cooperazione con società europee.

Va tuttavia rilevato che il propulsore Viking — ideato vent'anni or sono e di cui sono stati prodotti circa 1 000 esemplari — rappresenta un contributo tecnologicamente modesto al vettore Ariane, viene prodotto in India già da 15 anni e non può essere considerato un'apparecchiatura a «doppio uso».

Inoltre, in base alle informazioni ottenute dalla Commissione, è molto improbabile che la tecnologia di Viking possa essere impiegata a fini militari. Il propulsore Viking si basa sulla tecnologia dei motori a combustibile liquido, mentre per i missili occorre una nuova tecnologia basata sull'impiego di propellenti solidi.

Ariane-Space è una società privata di diritto francese e non ha alcun legame con la Comunità. La suddetta società non fruisce di alcuna assistenza, né finanziaria né di altra natura, dalla Comunità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2671/90

dell'on. Rolf Linkohr (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 dicembre 1990)

(91/C 107/50)

Oggetto: Linea ad alta velocità della SNCF — Valutazione di impatto ambientale

L'ente ferroviario francese SNCF ha in progetto la realizzazione di una linea ad alta velocità attraverso la regione meridionale di Crau.

Risulta alla Commissione che per questo progetto sia stata eseguita la valutazione di impatto ambientale? In caso affermativo, con quale risultato?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(17 gennaio 1991)

Le informazioni sul progetto di una linea ad alta velocità delle quali la Commissione dispone trattano di diverse varianti di tracciato delle quali nessuna minaccia la regione di Crau.

La Commissione non è informata sugli studi di impatto ambientale che, in base alla legislazione francese, avrebbero dovuto essere effettuati in merito. La direttiva 85/337/CEE ⁽¹⁾ non prevede che gli Stati membri devono comunicare d'ufficio alla Commissione gli studi di impatto ambientale effettuati sul loro territorio. Tuttavia, la Commissione si è rivolta alle autorità francesi per ottenere informazioni necessarie riguardanti questo dossier.

(¹) GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2677/90

dell'on. Dieter Rogalla (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 dicembre 1990)

(91/C 107/51)

Oggetto: Sigle dei vari programmi europei

1. Quale fine persegue la Commissione con la scelta, evidentemente molto attenta, delle sigle di denominazione dei programmi europei di ogni tipo?

2. Quali programmi di questo genere esistono attualmente nell'insieme del quadro delle Comunità europee, e con sigle? La Commissione può ordinarne l'elenco secondo principi specifici, cioè secondo le rispettive basi finanziarie oppure alfabeticamente, se del caso in tutte le lingue ufficiali?

3. Concorda la Commissione sul fatto che il numero di sigle finora create è divenuto ormai eccezionalmente alto, e inizia a provocare disorientamento anziché fare chiarezza?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(14 febbraio 1991)

1. Gli acronimi servono a semplificare lunghi titoli di programmi rendendoli più facili da individuare e ricordare. In tal modo, ogni singolo programma può essere agevolmente distinto e riconosciuto. Gli acronimi favoriscono inoltre la notorietà dei programmi della Comunità, soprattutto presso i gruppi e gli utenti cui essi sono specificamente destinati.

2. Attualmente, circa 200 programmi della Comunità sono conosciuti attraverso gli acronimi. Essi sono riportati in ordine alfabetico in un elenco pubblicato dalla Commissione ogni sei mesi nelle nove lingue comunitarie. L'elenco, disponibile gratuitamente per chiunque ne faccia richiesta, è redatto in base alla banca dati Eurodicautom.

3. L'uso degli acronimi ha ampiamente contribuito a far conoscere al pubblico i programmi della Comunità. La Commissione bada a che gli acronimi vengano scelti accuratamente, onde evitare confusioni, e segue attentamente la loro evoluzione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2690/90

dell'on. Herman Verbeek (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 dicembre 1990)

(91/C 107/52)

Oggetto: Ammissione del pentaclorofenolo (PCP) nella CEE

Come giustifica la Commissione la sua intenzione di continuare ad ammettere nel mercato interno il conservante «pentaclorofenolo» (PCP), che contiene diossina, una sostanza particolarmente cancerogena, ragion per cui la Danimarca, la Germania e i Paesi Bassi si vedono costretti a riammettere sul mercato questo prodotto che arreca gravi danni all'ambiente e alla salute pubblica?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(29 gennaio 1991)

La Commissione propone di vietare l'immissione sul mercato di sostanze e preparati il cui tenore di pentaclorofenolo (PCP) o dei suoi sali o esteri superi lo 0,1%. Sono tuttavia previste quattro eccezioni, per cui l'impiego del PCP è consentito come prodotto chimico intermedio qualora serva a trattare il legno, a impregnare i prodotti tessili molto resistenti o a combattere la putrefazione del legno utilizzato nell'edilizia.

Per entrambi gli usi relativi al legno i prodotti alternativi attualmente disponibili sono potenzialmente pericolosi per l'uomo e/o l'ambiente. Per l'uso per i prodotti tessili non esiste per il momento alcuna alternativa sul mercato.

Le quattro deroghe verranno riesaminate dopo tre anni alla luce dei progressi tecnici e scientifici compiuti in relazione ai prodotti alternativi al PCP.

L'onorevole parlamentare è inoltre invitato a riferirsi all'intervento della Commissione nel corso del dibattito in aula in merito alla raccomandazione per la seconda lettura della direttiva recante nona modifica della direttiva su talune sostanze e preparati pericolosi ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ *Discussioni del Parlamento europeo*, n. 398 (gennaio 1991).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2698/90

dell'on. Ernest Glinne (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 dicembre 1990)

(91/C 107/53)

Oggetto: Situazione nell'Africa centro-orientale ed applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3 della quarta convenzione di Lomé

L'articolo 5, paragrafo 3 della quarta convenzione di Lomé fissa le modalità di azione relativa alla difesa e alla promozione dei diritti dell'uomo. Il testo recita infatti:

«Su richiesta degli Stati ACP, potranno essere destinati mezzi finanziari, in conformità delle norme della cooperazione finanziaria e tecnica, alla promozione dei diritti dell'uomo negli Stati ACP, attraverso azioni concrete, pubbliche o private, che verrebbero decise, in particolare nel settore giuridico, in collegamento con gli organismi la cui competenza in questa materia sia riconosciuta internazionalmente. Il campo di queste azioni comprende sostegni alla creazione di strutture di promozione dei diritti dell'uomo. Sarà accordata priorità alle azioni di carattere regionale.»

Quali sono le disposizioni prese o previste dalla Commissione al fine di porre in atto detta disposizione convenzionale nell'area dell'Africa centro-orientale?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(14 gennaio 1991)

Come indicato nell'articolo 5 della quarta convenzione di Lomé, potranno essere decise azioni di promozione dei diritti dell'uomo su richiesta degli Stati ACP, qualunque sia la regione ACP interessata. Tali azioni dipenderanno dal valore intrinseco delle azioni proposte e, conformemente al suddetto articolo, dalla qualità degli organismi con i quali esse verrebbero organizzate.

Nel frattempo, la Commissione ha già allacciato contatti con taluni organismi ACP specializzati in materia di diritti dell'uomo, e ha finanziato, ricorrendo ad altri mezzi,

alcuni progetti presentati dalla commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2705/90

dell'on. Alexandros Alavanos (CG)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 dicembre 1990)

(91/C 107/54)

Oggetto: Traffico d'armi tra Oriente e Occidente

L'evoluzione nell'Europa centrale e orientale ha portato a uno sviluppo incontrollato delle esportazioni di armi dal settore orientale a quello occidentale dell'Europa. Varie società, per esempio la Commerce International Group e la East-West Engineering del Giappone importano dai paesi del Patto di Varsavia grandi quantità di armi quali carri armati (dai vecchi T-54 fino agli attuali modelli T-72, che sono stati utilizzati dall'Irak durante l'invasione del Kuwait), mezzi blindati, missili balistici, contraerei, lanciarazzi RPG-7 (del tipo utilizzato dall'IRA) e AK-47, munizioni e altro. Tale traffico risulta evidente anche dall'intenzione di certi governi dell'Europa orientale di vendere affrettatamente tali armamenti prima che vengano applicate le misure dell'accordo sulla limitazione delle armi convenzionali in Europa.

Di quali elementi e stime dispone la Commissione su tale traffico? Quali misure di controllo sono state adottate a livello comunitario su tale traffico d'armi, dato che soprattutto con la promozione del mercato unico senza frontiere i rischi di una circolazione incontrollata di armi sono in aumento per tutti i paesi della Comunità?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(6 febbraio 1991)

La Commissione non dispone né di dati accertati né di stime sui quantitativi d'armi venduti.

Per quanto concerne la questione del controllo del traffico di armi nella prospettiva del completamento del mercato interno, la Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sugli interventi del vicepresidente della commissione Martin Bangemann nel corso delle sedute del Parlamento europeo del 14 marzo 1989 e del 10 luglio 1990 ⁽¹⁾. Tali interventi vertono in particolare sul traffico d'armi e su un mercato comune delle armi alla luce del completamento del mercato interno, nonché sull'analisi della ripartizione dei poteri tra la Comunità e i suoi Stati membri in questo ambito.

⁽¹⁾ *Dibattiti del Parlamento europeo*, n. 2/376 (marzo 1989) e n. 3/392 (luglio 1990).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2800/90**dell'on. Ernest Glinne (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(13 dicembre 1990)**(91/C 107/55)**Oggetto: Situazione nel Salvador*

Il 16 dicembre ricorre l'anniversario dell'assassinio nel Salvador di sei religiosi dell'ordine dei Gesuiti, della loro governante e della figlia di quest'ultima. Questo atto effettato si inquadra in una guerra civile che si protrae ormai da dieci anni e che ha fatto circa 40 000 vittime civili.

Al senato degli Stati Uniti la proposta Dodd-Leahy, intesa a dimezzare l'aiuto militare di 85 milioni di dollari chiesto dall'amministrazione Bush, tende a una decisione analoga a quella presa in giugno dalla camera dei rappresentanti. Inoltre vari sindacati (AFL-CIO in testa) e una serie di associazioni religiose e civiche si adoperano per far applicare al Salvador una disposizione del Trade Act del 1984 che permette l'esclusione dal beneficio del sistema delle preferenze generalizzate (SPG), cioè l'ingresso sul mercato nordamericano di prodotti di esportazione, quando questi provengano da paesi in cui sono gravemente e costantemente violate le libertà sindacali, in particolare il diritto di associazione, di organizzazione e di trattativa, senza che vengano adottati seri provvedimenti per modificare la situazione. I sindacati salvadoregni Fenestras e UNOC hanno testimoniato dinanzi a una sottocommissione della camera (Gerardo Díaz, portavoce del Fenestras, è stato gravemente ferito nell'ottobre 1989 in un attentato che ha distrutto la centrale sindacale provocando la morte di 10 persone e il ferimento di altre 40; Amanda Villatro ha esposto, a nome dell'UNOC, un'organizzazione «moderata», gli ostacoli creati dal governo del partito Arena, dalle forze armate, dalle forze di sicurezza e dagli squadroni della morte). Una decisione sull'esclusione del Salvador dal SPG verrà presa al massimo livello nel prossimo aprile.

È la Commissione disposta, da parte sua, a prendere iniziative, a livello sia di sanzioni economiche che di blocco di eventuali forniture d'armi, per contribuire ad attivare seriamente un processo di riconciliazione e una soluzione politica?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(8 febbraio 1991)

La Commissione si richiama alla sua presa di posizione concernente le risoluzioni d'urgenza n. B3-2008 2034 2046 249/90.

Essa rammenta inoltre la dichiarazione comune sul Salvador adottata e resa pubblica il 15 novembre scorso.

«Un anno dopo l'assassinio, nel Salvador, di sei padri gesuiti e di due loro collaboratori dell'università cen-

troamericana, la Comunità e gli Stati membri esprimono la loro grave preoccupazione di fronte all'assenza di reali progressi nell'inchiesta giudiziaria e alla mancanza di cooperazione di taluni rappresentanti delle forze armate. Essi ribadiscono che l'accertamento della verità intorno a tali delitti, che rappresenta un elemento chiave nel consolidamento della democrazia e dell'indipendenza del potere giudiziario, dovrebbe condurre a una condanna esemplare dei responsabili.»

Per quanto riguarda l'aiuto concesso dalla Comunità, la Commissione sottolinea che esso è principalmente accordato sotto forma di progetti regionali riguardanti tutti i paesi dell'Istmo. I progetti «bilaterali» direttamente attuati con il Salvador sono volti essenzialmente a favorire il ritorno e l'insediamento dei salvadoregni rifugiati nell'Honduras. La Commissione non intende privare del sostegno comunitario le popolazioni beneficiarie di questi progetti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2810/90**dell'on. Anita Pollack (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(13 dicembre 1990)**(91/C 107/56)**Oggetto: Delfini*

È al corrente la Commissione del virus che sta attualmente colpendo i delfini nel mediterraneo e a causa del quale pare siano morti 10 000 delfini negli ultimi tre mesi?

Di quali informazioni dispone la Commissione in merito al possibile collegamento con i PCB, e quali misure si stanno prendendo per salvare i delfini mediterranei e ripulire il Mediterraneo dall'inquinamento?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(24 gennaio 1991)

La Commissione è stata informata, in particolare dalle autorità spagnole, dell'aumento della mortalità dei delfini nel Mediterraneo negli ultimi mesi. Le cause di questo aumento della mortalità non sono ancora state chiarite, ma la Commissione attualmente sta lavorando con la comunità scientifica competente per studiare il fenomeno. Gli scienziati stanno procedendo alla verifica di un eventuale ruolo che può avere un'infezione virale.

Per quanto concerne i composti organoalogenati dei quali fanno parte i PCB, le parti contraenti (tra cui la Comunità economica europea) della convenzione per la protezione del Mediterraneo contro l'inquinamento (convenzione di

Barcelona) e dei protocolli annessi hanno adottato le seguenti misure:

- fissare un obiettivo di qualità dell'ambiente, nelle acque costiere, uguale a 25 µg/l per il DDT globale;
- determinare le tendenze e le concentrazioni di base degli organoalogenati;
- reperire le zone ad alta concentrazione.

Queste misure costituiscono un'applicazione dell'articolo 5 del protocollo tellurico, il cui allegato I tratta degli organoalogenati (incluso il PCB).

Inoltre il programma di sorveglianza continua dell'ambiente (MED POL fase II), attuato nel quadro di tale convenzione, tiene conto dei PCB.

La Commissione ricorda inoltre all'onorevole parlamentare che la direttiva 76/769/CEE ⁽¹⁾ relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi fissa il tenore di PCB e PCT a 0,01 % in peso.

La direttiva 89/677/CEE ⁽²⁾, recante ottava modifica della precedente, abbassa questo tenore a 0,005 % in peso per le stesse sostanze.

⁽¹⁾ GU n. L 262 del 27. 7. 1976.

⁽²⁾ GU n. L 398 del 21. 12. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2840/90

di Lord O'Hagan (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 dicembre 1990)

(91/C 107/57)

Oggetto: Libera circolazione fra gli Stati membri

Di fronte ai notevoli sforzi che sta compiendo la Commissione per promuovere una maggiore libertà di movimento fra gli Stati membri delle persone che vivono e lavorano nella Comunità europea, si vuol sapere:

1. Quali misure intende adottare la Commissione per seguire gli sviluppi della situazione occupazionale delle minoranze etniche aventi la nazionalità di uno Stato membro e decise ad esercitare il loro diritto a trovare un impiego in uno Stato membro diverso dal loro?
2. Prevede la Commissione di adottare misure specifiche contro eventuali discriminazioni razziali?

Risposta data dalla sig.ra Papandreou in nome della Commissione

(24 gennaio 1991)

Ogni cittadino della Comunità europea, a prescindere dalla sua origine etnica, gode del diritto di libera circolazione, come previsto dal trattato e dal diritto derivato. Alla Commissione non sono mai state presentate o notificate lamentele di cittadini per negato accesso a causa di origine etnica ad un'attività subordinata da esercitare nel territorio di uno Stato membro. Pertanto, essa non ritiene necessario, attualmente, proporre misure specifiche in questo campo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2848/90

dell'on. Christine Oddy (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 dicembre 1990)

(91/C 107/58)

Oggetto: Aeroporto di Birmingham

La Commissione è al corrente del fatto che ai cittadini della CEE che sbarcano all'aeroporto di Birmingham si continua a chiedere quale sia il motivo e la durata del loro viaggio?

La Commissione è altresì al corrente del fatto che, nei confronti di un cittadino di colore della CEE, sbarcato in tale aeroporto, si è partiti dal presupposto che fosse originario di un paese terzo e gli è stato chiesto in che modo avesse ottenuto la cittadinanza di un paese della CEE?

Quali passi intende compiere la Commissione per correggere tale situazione?

Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione

(31 gennaio 1991)

La Commissione ha sempre sostenuto che l'unica condizione cui gli Stati membri possono subordinare il diritto d'entrata nel loro territorio alle persone che beneficiano della libera circolazione è la presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi.

Gli Stati membri non possono quindi, per esempio, esigere da ciascun cittadino comunitario che si presenta alla frontiera di comprovare — mediante un certificato medico o qualsiasi altro documento — di non essere portatore di una delle malattie o infermità di cui all'allegato della direttiva 64/221/CEE, né interrogarlo, in modo sistematico, sullo scopo del viaggio, sui mezzi di sussistenza, ecc.

Controlli più approfonditi di persone sono consentiti soltanto per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanità, quali sono definiti dalla direttiva 64/221/CEE.

Conformemente a tale posizione, la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione contro uno Stato membro per fatti analoghi a quelli menzionati nel primo quesito dell'onorevole parlamentare. La sentenza relativa a questa causa sarà pronunciata nei prossimi mesi.

La Commissione è in attesa della suddetta sentenza per adottare, se del caso, misure nei confronti di altri Stati membri, che non rispettassero il diritto comunitario in materia di controllo delle persone alle frontiere.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2895/90

dell'on. Dieter Rogalla (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 gennaio 1991)

(91/C 107/59)

Oggetto: Evoluzione nel settore tessile

1. Quali particolarità risultano per il settore tessile (produzione di base e industria dell'abbigliamento) dall'adesione alla Comunità dei cosiddetti nuovi Länder della Repubblica federale di Germania?
2. È possibile rappresentare schematicamente lo sviluppo tecnico e il suo numero di addetti nella loro evoluzione, nonché il loro rapporto comparato con altre aree industrializzate del mondo?
3. La maggiore dotazione di capitali delle singole unità di produzione nella CE denota tratti particolari se comparata a livello mondiale e, in caso affermativo, quali?

Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione

(31 gennaio 1991)

1. In seguito alla riunificazione della Germania sul mercato comune si è aggiunta la richiesta di circa 16 milioni di abitanti. Ciò offre all'industria europea del tessile e dell'abbigliamento nuove possibilità di collocare i suoi prodotti che occorre sfruttare. D'altro canto l'industria tessile e dell'abbigliamento dei nuovi Länder della Repubblica federale richiederà ammodernamenti e ristrutturazioni notevoli per diventare competitiva e in grado di reggere a lungo termine alla concorrenza all'interno del grande mercato unico e nei confronti delle importazioni da paesi terzi. Tale processo potrà avvenire entro tempi ragionevoli e con esito soddisfacente solo attraverso una cooperazione con imprese tessili e dell'abbigliamento della Comunità.

2. L'evoluzione tecnica e l'occupazione nell'industria europea tessile e dell'abbigliamento sono soggette agli stessi trend come negli altri paesi industrializzati. In se-

guito al continuo aumento dei costi salariali nei paesi industrializzati, e a causa delle notevoli differenze tra i costi del lavoro e gli oneri sociali nei paesi industrializzati e nei paesi in via di sviluppo, la situazione nel settore del tessile e dell'abbigliamento è cambiata come segue nei paesi industrializzati:

- nell'industria tessile (in particolare per quanto riguarda la produzione dei filati e tessuti) è stato possibile mantenere la competitività dei paesi industrializzati grazie allo sviluppo e all'impiego di nuove tecnologie di produzione e grazie ad una produzione a sempre maggiore intensità di capitale. Gli aumenti della produttività hanno comportato un notevole calo dell'occupazione, mentre la produzione è stata ridotta appena o è addirittura aumentata (per esempio CEE 1978-1988: occupazione — 35%, produzione + 3,5%).
- Per quanto riguarda invece i metodi di produzione nell'industria dell'abbigliamento, mancano innovazioni decisive che potrebbero influire sul fattore lavoro. Per tale motivo anche nei paesi industrializzati la produzione è sempre ancora ad elevata intensità di manodopera. Gli svantaggi nel settore salariale rispetto ai paesi in via di sviluppo e l'incremento massiccio delle importazioni da tali paesi hanno portato ad un calo notevole sia dell'occupazione sia della produzione (per esempio CEE 1978-1988: occupazione — 27%, produzione — 13%).

3. Un ricorso più intenso a tecnologie più moderne richiede in genere una maggiore dotazione di capitali della produzione e delle imprese. L'industria europea del tessile, nella quale per tradizione prevalgono piccole e medie imprese, deve quindi far fronte ad una sfida fuori del comune nel settore tecnico. Soprattutto per quanto riguarda il settore dell'abbigliamento, la struttura delle imprese nella Comunità può essere stata una delle cause per cui non sono ancora stati realizzati progressi tecnologici di portata decisiva. Ma d'altra parte anche altri elementi, tra cui la creatività, la moda e la flessibilità dei prodotti, svolgono un ruolo decisivo per la competitività e il successo delle imprese sul mercato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2937/90

dell'on. Cristiana Muscardini (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(11 gennaio 1991)

(91/C 107/60)

Oggetto: Dichiarazione del ministro De Michelis sul Parlamento europeo

Per sapere se è compatibile con le funzioni e le responsabilità conseguenti alla presidenza della Comunità europea, che il ministro degli esteri italiano affermi che il Parlamento europeo non deve farsi eccessive illusioni nelle sue aspirazioni ad avere maggiori poteri legislativi poiché «la realtà è una cosa, i voli pindarici un'altra».

Dichiarazione sorprendente da parte di un ministro di uno Stato che ha avuto dai propri cittadini una massiccia risposta affermativa al quesito posto da un referendum — allegato alle schede per il rinnovo dell'ultima Assemblea europea — sulla necessità che il Parlamento europeo avesse un mandato costitutivo. Vieppiù sorprendente considerando che proviene dal ministro di uno Stato più volte condannato dalla Corte di giustizia europea per inadempienze comunitarie, e le cui strutture nazionali e locali non sono in grado — per incompetenza, inefficienza od altro — di investire per intero le somme che la Comunità predispone.

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(14 marzo 1991)

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che essa non è usata a prendere posizione in merito a dichiarazioni pubbliche rilasciate da uomini politici degli Stati membri.

2. Obiettivo di tale aiuto è promuovere l'integrazione nell'economia nazionale di gruppi di contadini senza terra, nel quadro di progetti di riforma agraria, e di gruppi di profughi che rientrano nel paese, nonché di sfollati. La Commissione ha preso tutte le disposizioni necessarie per far sì che i fondi comunitari siano effettivamente utilizzati in tal senso.
3. I progetti vengono realizzati secondo le norme consuete della Comunità che garantiscono l'autonomia finanziaria e amministrativa delle azioni, nonché un controllo permanente da parte dell'assistenza tecnica europea in loco, della delegazione della Commissione per l'America centrale e delle missioni periodiche dei servizi della Commissione a Bruxelles. Giova sottolineare a questo proposito che l'ultima missione realizzata dal controllo finanziario della Commissione in Guatemala, nel giugno 1990, non ha rilevato alcunché che permetta di confermare i sospetti riferiti dall'onorevole parlamentare nella sua interrogazione.

(¹) GU n. C 90 del 8. 4. 1991, pag. 33.

(²) GU n. C 90 del 8. 4. 1991, pag. 37.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2954/90

dell'on. Maxime Verhagen (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(11 gennaio 1991)

(91/C 107/61)

Oggetto: Guatemala

1. Potrebbe la Commissione fornire una rassegna dei progetti presentemente in atto nell'ambito delle relazioni di sviluppo con il Guatemala?
2. Come valuta la Commissione le critiche che circolano attualmente secondo cui non pochi dei fondi destinati ai progetti di sviluppo vengono in realtà utilizzati per combattere i rivoltosi?
3. In qual modo si svolgono i controlli in ordine all'allocatione dei fondi destinati allo sviluppo in Guatemala?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(11 febbraio 1991)

La Commissione invita l'onorevole parlamentare a consultare le risposte date alle interrogazioni scritte n. 2053/90 (¹) e n. 2125/90 (²) dell'onorevole Glinne.

1. Come indicato nelle risposte di cui sopra, l'aiuto comunitario concesso al Guatemala dopo la formazione di un governo civile nel 1986 consiste essenzialmente nel finanziamento di progetti di sostegno ai piccoli agricoltori, nonché in azioni a favore dei profughi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 116/91

dell'on. Henry McCubbin (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(11 febbraio 1991)

(91/C 107/62)

Oggetto: Armonizzazione dell'IVA

Quale strategia segue la presidenza per concludere le discussioni sulla settima direttiva soprattutto per quanto riguarda l'armonizzazione del sistema di riscossione dell'IVA sulle merci di seconda mano?

Risposta

(15 marzo 1991)

La proposta della Commissione sul regime comune IVA applicabile alle merci di seconda mano è stata esaminata nel 1989 e nel primo semestre del 1990 dagli organi competenti del Consiglio.

Nel corso delle discussioni è apparso un nesso tra questa proposta e il futuro regime IVA dopo l'abolizione delle frontiere fiscali. In seguito ad una decisione del Consiglio attesa prossimamente sulle modalità di applicazione del futuro regime IVA, proseguiranno i lavori per esaminare la proposta citata dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 333/91

degli on. Egon Klepsch, Elmar Brok e Jean Penders (PPE)
al Consiglio delle Comunità europee

(4 marzo 1991)

(91/C 107/63)

Oggetto: Relazioni CEE-USA

In che modo, secondo il Consiglio, dovrebbero evolversi le relazioni CEE-USA nei prossimi mesi, ora che la Germania è unificata e che la Comunità si approssima al completamento del mercato unico europeo?

La dichiarazione che viene ora firmata dalla CEE e dagli USA implica una più stretta cooperazione tra i due partner in nuovi settori?

Ritiene il Consiglio che l'intensificarsi dei contatti condurranno a lungo termine all'istituzionalizzazione delle relazioni CEE-USA?

Quali possibilità esistono per una cooperazione tra la Comunità e gli USA nel quadro della CSCE al fine di promuovere un nuovo assetto per la sicurezza in Europa?

Risposta

(15 marzo 1991)

Il 21 novembre 1990 il presidente del Consiglio europeo, Giulio Andreotti, ha informato il Parlamento che la dichiarazione alla quale fa riferimento l'onorevole parlamentare sulle relazioni tra la Comunità e gli Stati Uniti è stata approvata il 20 novembre dalle parti interessate, in margine alla riunione della CSCE, tenuta dai capi di Stato e di governo a Parigi.

Nella dichiarazione si riconosce l'importanza delle relazioni CEE-USA sullo sfondo, tra l'altro, dei recenti avvenimenti grazie ai quali l'Europa ha ritrovato la propria unità; è inoltre implicito il riconoscimento da parte degli Stati Uniti del processo attraverso il quale la Comunità europea esprime la sua identità in campo economico e monetario, in politica estera e nel settore della sicurezza. Inoltre ambo le parti vi esprimono la determinazione a rafforzare la solidarietà atlantica e il proprio impegno a conferire alle loro relazioni una prospettiva di lungo periodo.

Oltre che definire i principi a fondamento delle relazioni CEE-USA la dichiarazione delinea i settori in cui saranno sviluppate la consultazione e la cooperazione a cui questi principi sottendono. I settori cioè non solo della cooperazione politica e economica, ma anche dell'istruzione, della cooperazione scientifica e culturale nonché alcune sfide transnazionali come la lotta contro il terrorismo, la criminalità internazionale e le attività connesse agli stupefacenti, la protezione dell'ambiente e la prevenzione della proliferazione delle armi nucleari e di altro tipo.

Per quanto riguarda l'istituzionalizzazione delle relazioni CEE-USA, entrambe le parti convengono sulla necessità di un quadro adeguato per una consultazione regolare e efficace. Faranno ricorso, rafforzandole, alle procedure esistenti, comprese quelle poste in essere dal presidente degli Stati Uniti e dal presidente del Consiglio europeo il 27 febbraio scorso.

Rispetto alla CSCE la menzionata dichiarazione congiunta rispecchia l'interesse che la Comunità e gli Stati Uniti nutrono per il consolidamento della nuova Europa unita e democratica, e la loro determinazione a contribuire a rafforzare la sicurezza, la cooperazione economica e il rispetto dei diritti dell'uomo in Europa.